



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
ALLA LUCE DEL CORRETTIVO DEL CODICE
DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI ATTUATIVI
EMANATI DALL'ANAC

D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 56/2017 - Linee Guida ANAC

Software gratuito scaricabile dal sito www.tuttoingegnere.it/publicazioni-cni con:
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO
ai sensi dell'art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016



Il primo Ente Formativo
riconosciuto dal CNI
per la
Formazione Accreditata Online



PrIMus-PLATFORM

La prima piattaforma elettronica aperta
per la direzione dei lavori

Clicca qui per scaricare GRATIS
PrIMus-PLATFORM



Stai leggendo la versione cartacea?
Vai su www.acca.it/primus-platform per scaricare il software

Una tecnologia d'avanguardia che
consente al RUP e al direttore dei
lavori di essere sempre presente sul
cantiere anche quando è altrove



ACCA SOFTWARE

www.acca.it



Abbonati anche tu
a Beta Formazione
a soli **130 €** all'anno.

Un intero percorso formativo specifico per gli Ingegneri.

Abbonati a **Beta Formazione**

per il conseguimento dei tuoi **Crediti Formativi Professionali**.

Avrai a disposizione non un semplice corso, ma un intero percorso formativo pensato specificamente per la tua professione, con accreditamento automatico dei tuoi **CFP** presso il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**.

Il tutto su una pratica piattaforma online di **e-learning** sempre aggiornata, accessibile 24 ore su 24, da qualsiasi dispositivo.

Completa i tuoi obblighi formativi insieme a noi.

Contattaci ora: 0545 916279

D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 56/2017 - LINEE GUIDA ANAC

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ALLA LUCE DEL CORRETTIVO
DEL CODICE DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI ATTUATIVI EMANATI DALL'ANAC

Presentazione ING. ARMANDO ZAMBRANO	7
Editoriale ING. MICHELE LAPENNA	8
I Servizi di Ingegneria e Architettura nel Nuovo Quadro Normativo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 ING. MICHELE LAPENNA	17
Le Linee Guida ANAC nell'attuazione delle disposizioni in tema di Servizi di Ingegneria ed Architettura alla luce del Decreto Correttivo del Codice ING. MICHELE LAPENNA	29
Esempio di progetto di un SIA / Relazione Tecnica Schema di contratto* INGG. MARCO BALDUCCI, MICHELE LAPENNA, EUGENIO PASINI, PAOLO PEZZAGNO, MAURIZIO RIBONI, UMBERTO SOLLAZZO <i>* disponibile su www.tuttoingegnere.it/publicazioni-cni</i>	43

Software gratuito scaricabile dal sito
www.tuttoingegnere.it/publicazioni-cni con:
Determinazione del corrispettivo •
Relazione tecnico-illustrativa •
Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi •
Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi •
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: schema di contratto •
ai sensi dell'art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Presidente: Armando Zambrano
Vice Presidente Vicario: Gianni Massa
Vice Presidente: Giovanni Cardinale
Segretario: Angelo Valsecchi
Tesoriere: Michele Lapenna
Consiglieri: Stefano Calzolari, Gaetano Fedè, Ania Lopez, Massimo Mariani, Felice Monaco, Roberto Orvieto, Domenico Perrini, Raffaele Solustri, Angelo Valsecchi, Remo Vaudano

Coordinamento: Ing. Michele Lapenna
Progetto grafico: Agicom Srl
Immagini: Shutterstock.com
Concessionaria di Pubblicità: Agicom Srl
Stampa: Spada Media Srl

WEF 2017

WORLD ENGINEERING FORUM
WFEO GENERAL ASSEMBLY




The World Federation of
Engineering Organizations

26 November / 02 December 2017 Sheraton Rome Hotel - Rome, Italy

SAFEGUARDING HUMAN KIND'S HERITAGE,
THE GREAT CHALLENGE FOR ENGINEERS

JOIN US IN ROME REGISTER ONLINE

REGISTRATION OPEN BY JUNE 30, 2017



www.wefrome2017.com

**ING. ARMANDO ZAMBRANO**

PRESIDENTE C.N.I.

Lo scorso 20 maggio 2017, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il “Decreto Correttivo” al Codice dei contratti. Il CNI e la RPT hanno avanzato, sin dalle prime battute, diverse proposte per la definizione del nuovo quadro formativo. Nel complesso possiamo dire che le modifiche e le integrazioni previste dal Correttivo vanno nella direzione da noi auspicata. Molte delle novità contenute nel testo, infatti, accolgono emendamenti presentati dal CNI e dalla Rete. Il riferimento, ad esempio, è all’obbligatorietà nell’applicazione del “Decreto Parametri”, la progettazione interna ed esterna alle stazioni appaltanti, i contratti sotto soglia e così via.

Tuttavia, permangono alcune istanze che non sono state recepite o lo sono state solo in parte. Ma soprattutto, come abbiamo avuto modo di denunciare in più occasioni, negli ultimi tempi abbiamo assistito a pericolosi tentativi di ritorno al passato che, in qualche modo, hanno avuto i loro effetti. La scelta politica più rilevante del Correttivo riguarda senza dubbio l’appalto integrato. Non possiamo condividere il rilancio della possibilità di ricorrere all’appalto integrato ed, in particolare, la possibilità di consentire l’utilizzo degli appalti integrati per le opere i cui progetti siano stati validati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (18 aprile 2016). Continuiamo a ritenere che l’appalto integrato releghi il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, in chiaro contrasto con i principi fondamentali della legge delega. In passato le vecchie norme e il continuo andirivieni normativo hanno causato una rigidità che non consentiva di far partire le opere. Allora si è provveduto a facilitare i processi affidandosi a soggetti esterni alla PA con conseguente uso ed abuso dell’appalto integrato. Col nuovo Codice Appalti finalmente è stato messo un punto fermo: la centralità della progettazione. Poi, dopo l’entrata in vigore, qualcuno ha cominciato a raccontare la favola secondo la quale il nuovo Codice “bloccava” o “rallentava” le opere. Un’affermazione contraddetta dall’andamento positivo degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, che in quest’ultimo anno sono cresciuti a doppia cifra. In realtà il nostro Paese continua a scontare un drammatico crollo degli investimenti, ed in particolare degli investimenti pubblici in infrastrutture. La migliore norma possibile non può nulla se non si accompagna con la volontà politica di far ripartire gli investimenti in opere pubbliche; volontà che nonostante i mille annunci continua drammaticamente a latitare. Per questo ci siamo battuti, perché venisse istituito un Fondo rotativo per la progettazione, che consentirebbe alla pubblica amministrazione di dotarsi di progettazioni adeguate. Su questi temi non arretrerebbero di un passo e ci batteremo per ridurre al minimo il ricorso all’appalto integrato e a tutto quello che esso comporta.



ING. MICHELE LAPENNA


CONSIGLIERE C.N.I. - REFERENTE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI INGEGNERIA

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ALLA LUCE DEL CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI ATTUATIVI EMANATI DALL'ANAC: D.LGS. 50/2016 - D.LGS. 56/2017 - LINEE GUIDA ANAC

Per potere fare una valutazione dell'impatto che avranno sulle nostre attività professionali le norme derivanti dal **Nuovo Quadro Normativo** in materia di Contratti Pubblici, dopo le modifiche e le integrazioni al **D.Lgs. 50/2016** introdotte dal **Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56** recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 2017 e vigente a partire dal 20 dello stesso mese, non si può non partire da una analisi dei dati relativi al mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura, analizzarne le criticità ed esaminare gli effetti che le nuove norme potranno determinare per risolvere le stesse.

Quello dell'analisi del Mercato è stato, infatti, il metodo utilizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri al fine di elaborare le proposte, poste all'attenzione delle Commissioni parlamentari e del governo lungo tutto il percorso di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici, a partire dalla Legge Delega sino al Decreto Correttivo del Nuovo Codice.

FIG. 1



L'analisi dei dati relativi al 2015 messi a disposizione dal Monitoraggio dei Bandi di gara per i Servizi di Ingegneria del Centro Studi del CNI conferma senza possibili dubbi la fase recessiva attraversata ormai da anni dal settore dei servizi di ingegneria e architettura e più in generale da quello delle costruzioni. In particolare il monitoraggio mette in luce come il mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura abbia toccato il punto più basso rispetto agli ultimi sette anni precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; laddove la perdita complessiva, per questo periodo, arriva a toccare i due terzi del mercato (Fig.1). Tutto quanto di pessimistico è stato detto negli ultimi anni riguardo alla preoccupante trasformazione del mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura in atto nel nostro paese, dovuto alla priorità della progettazione interna alle stazioni appaltanti e alla abnorme diffusione dell'appalto integrato, per quanto attiene le procedure di realizzazione dell'Opere Pubbliche, i servizi professionali ad esse connesse e gli operatori del mercato ha trovato conferma in questi dati.

In termini di aggiudicazioni, il mercato si è dimostrato chiuso ai professionisti di piccole e media dimensione. Sempre in base ai dati rilevati per il 2015, infatti, ai liberi professionisti va il 34% del mercato complessivo se si considerano gli appalti senza esecuzione; mentre nelle gare che hanno ad oggetto la progettazione e l'esecuzione la percentuale scende alla misera quota dello 0,1%. Del resto, che il mercato si riveli chiuso agli operatori di piccole e medie dimensioni lo dimostra anche un altro parametro: l'importo medio di aggiudicazione, che per i liberi professionisti si attesta intorno ai 37.000 €, e cioè al di sotto dell'importo per cui è previsto l'affidamento diretto con la procedura del cosiddetto cottimo fiduciario.

Anche i ribassi risultano molto elevati: in gare che hanno a oggetto solo i servizi tecnici, mediamente raggiungono il 35% arrivando però a punte addirittura del 95%; mentre nel caso degli appalti integrati si mantengono al di sotto del 20%.

Altro elemento di chiusura del mercato si è riscontrato nei requisiti di partecipazione per l'accesso alle gare soprattutto per quanto riguarda il personale e il fatturato richiesti (Fig.2). La media del personale richiesto nel mercato dei

SIA nel 2015 ha fatto segnare un numero superiore alle 5 unità. Per comprendere appieno la rilevanza di tale dato si tenga conto che, dagli ultimi dati in nostro possesso (risalenti al censimento dell'Industria e dei Servizi del 2011, a cura dell'ISTAT), l'insieme degli operatori economici professionali nel nostro Paese è costituito, nel 99,3 % dei casi, da soggetti che hanno meno di 5 unità. Quanto al fatturato richiesto mediamente, nel 32,3 % dei casi esaminati esso è risultato essere almeno tre volte superiore all'importo a base d'asta.


La deduzione è stringente: **il mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 è sostanzialmente chiuso agli operatori di piccole e medie dimensioni.**

Non meno delicato e complesso è stato il tema della corretta applicazione (o almeno dell'applicazione) del DM 143/2013 per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Non ostante la determinazione del corrispettivo costituisce il riferimento fondamentale per l'individuazione della procedura cui assoggettare la procedura di affidamento i dati relativamente al 2015 dimostrano che solo il 48,6 % dei bandi di gara senza esecuzione vi fanno riferimento (Fig.3). Totalmente inapplicato è stato l'art. 264 primo comma - le.d del DPR 207, in base al quale la stazione appaltante ha l'obbligo di illustrare, all'interno del bando ovvero in allegato, le specifiche prestazioni delle quali si compone una progettazione e, sulla base di detta elencazione, stimare il relativo corrispettivo a base d'asta. Obblighi questi ultimi contenuti anche nel Nuovo Codice ai commi 14 e 15 dell'articolo 23 come vedremo più avanti.

FIG. 2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - PERSONALE RICHIESTO E FATTURATO RICHIESTO

Media del numero minimo di personale richiesto nei bandi 2015:



N.B. Sono considerati solo i bandi di gara senza esecuzione

Fatturato Richiesto


Il 32,3 % dei bandi di gara per servizi di ingegneria (senza esecuzione) chiede un fatturato almeno 3 volte superiore all'importo a base d'asta

Il mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si presenta come un mercato in forte recessione chiuso ai giovani professionisti e a tutti gli operatori di piccola e media dimensione, nel quale gran parte delle opere pubbliche è realizzata con progettazione interna alle Stazioni Appaltanti o con appalti "integrati" e con una inesistente uniformità di comportamento, da parte delle Stazioni Appaltanti stesse, nell'applicazione delle norme in relazione ai requisiti di partecipazione degli operatori e alle procedure di selezione degli stessi.

Nel quadro di un confronto con gli altri Paesi europei, del resto, i dati denunciano in modo chiaro alcune fondamentali disparità rispetto alla situazione italiana. Basandosi sui numeri forniti da Eurostat 2014, il centro studi CNI ha calcolato che, in Italia, **l'incidenza dei costi dei servizi tecnici** sul totale delle opere ha valori incomparabilmente più bassi rispetto ad altri paesi europei: per la precisione il 10,4% contro il 24,6% della Francia o il 26,1% della Spagna per non parlare del 32,8% del Regno Unito (fig.4). Assai penalizzante è anche il confronto sui **costi medi di realizzazione delle opere**: prendendo come termine di paragone le autostrade, in Italia registriamo costi doppi rispetto alla Spagna, che invece triplicano sia rispetto alla stessa Spagna ma anche alla Francia nel caso dell'alta velocità ferroviaria.

Per quanto riguarda, invece, i **tempi medi di realizzazione** delle opere pubbliche con importi superiori a 100 milioni di euro si è registrato un peggioramento dagli 11 anni occorrenti per termi-

FIG. 3



Le stazioni appaltanti inoltre, nella determinazione dei corrispettivi per gli incarichi di progettazione, **non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione** e dare conto del percorso seguito per la determinazione del suo valore.

FIG. 4

INCIDENZA COSTI SERVIZI TECNICI SUL TOTALE DELLE OPERE

Graduatoria dell'incidenza dei servizi di progettazione sul totale degli investimenti in costruzioni (v.a. in miliardi di euro, val. %)

	Investimenti in costruzioni	Valore dei servizi di progettazione	Incidenza (%)
Regno Unito	169,2	55,4	32,8
Svizzera	52,3	14	26,8
Spagna	74,8	18,8	25,1
Francia	211	51,9	24,6
Olanda	62,5	13	20,9
Germania	275,5	52,6	19,1
Italia	170,5	17,8	10,4

Fonte
Elaborazione Centro Studi Cni su dati Eurostat, 2014

narla nel 2009 ai 14 attuali. Infine, altro aspetto di notevole criticità riguarda la questione delle **opere incompiute** che, fra quelle di interesse regionale e nazionale, ammontavano a 700 nel 2013 (con 3 miliardi di euro già spesi e altri 1,2 miliardi di euro, necessari per l'ultimazione dei lavori). Come messo in evidenza dalle analisi dell'Anac sempre del 2015, le criticità sono data dall'aggressiva politica dei ribassi praticata negli ultimi anni, che ha comportato un vero e proprio lievitare del numero di varianti, laddove è noto che, quando il ribasso d'asta è superiore al 30%, almeno la metà delle varianti approvate presenta problemi di varia importanza, dilatando così i tempi di realizzazione dell'opera. Senza contare che, nel 90% dei casi analizzati dall'Anac, il valore della variante è vicino al ribasso d'asta, annullando così il risparmio iniziale.

Di fronte a questo preoccupante quadro **gli obiettivi da raggiungere secondo il CNI** nella definizione del nuovo quadro normativo sono:

- 1. semplificazione normativa;**

FIG. 5

IMPORTI COMPLESSIVI DESTINATI AL SIA - GARE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE




FIG. 6

IMPORTI DESTINATI AL SIA (NEI BANDI SENZA ESECUZIONE) - SERIE I TRIM. 2012 - I TRIM. 2017



2. centralità della progettazione nella realizzazione dell'opera pubblica;
3. riduzione del ricorso agli appalti integrati;
4. agevolazione dell'esternalizzazione dei Servizi di Ingegneria e Architettura;
5. ridefinizione del ruolo della Pubblica Amministrazione;
6. riduzione dei ribassi nell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura;
7. apertura del mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura;
8. garanzia di maggiore trasparenza negli affidamenti;
9. rilancio della procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee;
10. definizione dell'opera pubblica in relazione alla normativa di settore;
11. eliminazione di tutte le norme derogatorie.

Le valutazioni critiche, da noi mai condivise, sul nuovo impianto normativo derivano sicuramente da un periodo transitorio che è stato particolarmente complesso e in questo non rispettoso della delega. Infatti il nuovo Codice entra in vigore il 19 aprile del 2016 e sconta, in questa fase iniziale, le prevedibili difficoltà derivanti dalla scelta del governo di emanare un unico decreto sia per il recepimento delle direttive UE, sia per il riordino della disciplina previgente. A causa del brevissimo tempo a disposizione tra l'approvazione definitiva della Legge Delega (14 gennaio del 2016) e l'emanazione del Codice il legislatore non ha avuto tempo per una rilettura complessiva del testo. Dei 24 mesi a disposizione, circa 21 sono stati necessari per mettere a punto la Legge Delega, che definiva i principi alla base del nuovo Codice. Quanto sopra ha fatto sì che il testo presentasse molti errori, rinvii errati ad articoli e commi, per correggere i quali si è resa necessaria una corposa "errata corrige", oltre al provvedimento correttivo, perché potesse effettivamente essere coerente con la Delega. Significativo che la suddetta "errata corrige", pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 15 luglio 2016, contenga ben 218 correzioni su solo 220 articoli del Codice. Il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive al decreto 18 Aprile 2016 n. 50 è costituito da 131 articoli e contiene ben 441 modifiche apportate ai circa 130 articoli del Codice. In totale quindi, dalla pubblicazione del D.Lgs. 50/2016 ad oggi abbiamo avuto oltre 600 correzioni e modifiche sulla maggior parte dei 220 articoli di cui è composto il Codice dei Contratti. Non c'è dubbio dunque che si tratti, come si diceva, di un periodo transitorio particolarmente complesso e, dunque, non

rispettoso di quanto previsto dalla Legge Delega che imponeva una transizione ordinata tra la nuova e la vecchia normativa.


Tutto ciò premesso, analizziamo punto per punto quali erano le proposte e gli obiettivi che doveva raggiungere il nuovo Quadro Normativo e il risultato finale prodotto dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2016 al D.Lgs. 50/2016.

Incominciamo dalla **semplificazione normativa**, cioè dalla cosiddetta “*soft law*”. Non si può non ritenere che si sia prodotta una notevole semplificazione normativa, in quanto passiamo dai 616 articoli e i 53 allegati del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 all’attuale normativa che prevede 220 articoli e 25 allegati. Bisogna tuttavia tenere conto che, per la sua attuazione, il D.Lgs. 50/2016 prevede ben 53 provvedimenti attuativi (tra Linee Guida e Atti dell’ANAC, Decreti Ministeriali, ecc.), c’è dunque il rischio che, con la loro emanazione, la regolamentazione cresca a tal punto da superare il numero di norme pregresse, complicando il lavoro degli operatori del settore che si troverebbero ad operare con un gran numero di norme sparse e non sempre ben coordinate tra loro, invece che un unico regolamento di attuazione. In questo senso la *soft law* costituisce sia la più importante novità del nuovo codice, sia la principale scommessa: e da questa dipenderà dunque se si otterrà il successo o meno della nuova normativa.

Per quanto riguarda poi la **centralità della progettazione e la limitazione dell’appalto integrato**, il comma 1 dell’art. 59 del Codice stabilisce che “*gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma*

FIG. 7


RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE



Anno 2016

FIG. 8

RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (CON ESECUZIONE) AGGIUDICATE



Anno 2016

8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti”. La norma, seppure modificata e attenuata con il Decreto Correttivo, prevede il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo dove gli ultimi 3 elementi sono stati introdotti dal Decreto Correttivo. Si registra dunque un’attenuazione dei limiti all’appalto integrato. Il Decreto Correttivo ha inoltre previsto la possibilità dell’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente fatto di cui la Stazione Appaltante deve dare l’opportuna motivazione nella determina a contrarre (art. 59, commi 1bis e 1ter). Si tenga comunque conto che quanto riportato nel comma 1bis era già contenuto al comma 13 dell’art 28 del Codice che trattava dei contratti misti. Quindi non si può considerare un’ulteriore apertura all’appalto integrato ma, più semplicemente, del trasferimento di una norma erroneamente contenuta nell’art. 28 e invece correttamente riportata all’art. 59 e in conformità con quanto previsto dal dettato normativo della Legge Delega. Preoccupa, invece, l’introduzione del comma 4bis dell’art. 216

con cui il Legislatore ha ammorbidito la fase transitoria prevista dal D.Lgs. 50/2016 prevedendo che il divieto di ricorso all'appalto integrato non si applichi alle opere i cui progetti definitivi siano stati definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Codice con pubblicazione del bando entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Correttivo.

Passiamo invece ad esaminare uno degli altri punti che il nuovo Quadro Normativo, a nostro avviso, ha in qualche modo risolto positivamente nella direzione da noi indicata. Parlo della possibilità di agevolare l'**esternalizzazione dei Servizi di Ingegneria e Architettura**; e della conseguente ridefinizione del ruolo della Pubblica Amministrazione.

Nella nuova disciplina non viene riaffermato il principio della priorità dell'attività progettuale svolta all'interno delle Stazioni Appaltanti, al contrario di quanto stabiliva il precedente Codice, contemplando inoltre la presenza di un fattore remunerativo aggiuntivo per i tecnici interni alla Stazione Appaltante, nonché la tassatività dei casi di possibile ricorso a soggetti esterni (art. 90 del D.Lgs. 163/2006). In base a tutto questo si può sicuramente affermare che il nuovo Quadro Normativo favorisce l'esternalizzazione dei Servizi di Ingegneria e Architettura. In questo senso è anche significativo che il nuovo Codice pone sullo stesso piano la progettazione interna alle amministrazioni (peraltro non incentivata) e quella affidata all'esterno ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice stesso quindi a professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti e consorzi stabili di società.

In conformità con la Legge Delega (art. 1, comma 1, let. rr) il Nuovo Quadro Normativo ridefinisce il ruolo della Pubblica Amministrazione spostandolo verso la fase di programmazione – di cui ribadiamo la centralità – e di controllo dell'esecuzione.

L'esclusione dall'incentivo della progettazione, insieme alla limitazione dell'appalto "integrato", ha fatto registrare un incremento considerevole, dopo anni di recessione nel mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura, con incrementi del 56 % nel passaggio dal 2015 al 2016 e di ben 129 % nel primo trimestre 2017 rispetto al primo trimestre 2016 (Figg. 5 e 6).

Altro tema è quello della **riduzione dei ribassi nell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura**.

Il Nuovo Quadro Normativo prevede – in linea con i criteri fissati dalla Legge Delega – che i Servizi di Ingegneria e Architettura debbano essere aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se di importo a base di gara superiore a 40.000 Euro (art. 95, comma 3, lettera b). Con le modifiche apportate dal Decreto Correttivo al comma 8 dell'articolo 24 finalmente si ribadisce, anche nella norma primaria (laddove l'ANAC già si era espressa favorevolmente), l'obbligatorietà dell'uso del cosiddetto Decreto Parametri per la determinazione del base d'asta – fatto che avrà sicuramente una influenza positiva sulla calmierizzazione dei ribassi.

Le integrazioni previste dai commi 8bis e 8ter escludono inoltre, a garanzia dei professionisti tecnici, la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera o di prevedere per lo stesso forme di sponsorizzazione o di rimborso (art. 8bis); e impongono, infine, di riportare in convenzione le modalità di pagamento degli stessi (comma 8ter), con riferimento agli artt. 9 e 10 della Legge 143/49 (per la prima volta viene richiamata la nostra tariffa professionale).

Inoltre le modifiche apportate dal Correttivo all'articolo 36 comma 2 del Codice

danno la possibilità alle Stazioni Appaltanti, per gli importi inferiori ai 40.000 euro, di procedere mediante affidamento diretto anche senza acquisizione di due preventivi. È dunque prevedibile oltre che auspicabile una notevole riduzione del ricorso alla procedura al massimo ribasso, prevista per questo tipo di affidamenti, con l'effetto di una riduzione dei ribassi e una semplificazione delle procedure amministrative.

Altro obiettivo strategico che secondo noi si doveva raggiungere era l'**apertura del mercato dei Servizi di Ingegneria e Architettura**. Il nuovo quadro normativo congiuntamente all'atto di indirizzo dell'ANAC Linee Guida n. 1 ("Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") ha ridotto significativamente, della metà, i requisiti di partecipazione alle gare per Fatturato, Servizi Generali e Personale prevedendo anche la possibilità di sostituire il fatturato con una polizza assicurativa (art. 83 comma 4) e favorendo quindi un'apertura del mercato ai giovani e agli operatori di piccole e medie dimensioni.

Quanto sopra appare comunque ancora insufficiente in quanto il mercato relativamente all'anno 2016 si dimostra ancora appannaggio degli operatori di grandi dimensioni, sia nelle aggiudicazioni per gare senza esecuzione, che nel caso di Appalti integrati (Figg. 7 e 8).

Passando ora al **tema della trasparenza negli affidamenti**, con le modifiche apportate dal Decreto Correttivo al comma 3 dell'art. 77, anche sotto soglia le Stazioni Appaltanti, nelle procedure d'affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, non potranno più scegliere i commissari all'interno della Stazione Appaltante, ma potranno

nominare solo alcuni componenti interni alla stessa con esclusione, tuttavia, del Presidente.

Resta sopra soglia il ricorso a commissari esterni alla Stazione Appaltante, scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ed individuati mediante pubblico sorteggio sulla base di una rosa trasmessa dall'ANAC stessa.

Altro tema fondamentale riguarda il rilancio della procedura del concorso di progettazione e di idee. Il nuovo Quadro Normativo valorizza i concorsi di progettazione e di idee prevedendo l'obbligo del ricorso agli stessi (art. 23 comma 2) nel caso di opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico rilevante. Da notare che, in questo caso è prevista — in modo erroneo, a parere di chi scrive — una priorità della progettazione all'interno della Stazione Appaltante, anche se attenuata dal fatto che ai professionisti interni vengono richiesti gli stessi requisiti di quelli esterni.

Le modifiche apportate dal Correttivo al comma 5 dell'art. 23 del Codice, con la possibilità di sdoppiare in due fasi il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e la conseguente modifica dell'art. 152 sui concorsi riduce l'onere di partecipazione agli stessi, favorendo così la diffusione di questa forma di andamento che favorisce i giovani professionisti. Resta la possibilità, per i partecipanti al Concorso, di produrre i requisiti di partecipazione alle fasi successive di andamento a valle del Concorso stesso.

Altre due importanti questioni su cui interviene il nuovo Quadro

Normativo sono **la definizione dell'opera pubblica in relazione all'applicazione della Normativa di Settore e la fine delle procedure derogatorie**. Il Codice prevede, infatti, una notevole riduzione degli affidamenti in house, dal momento che, ai sensi dell'art. 177, i Concessionari dovranno affidare almeno l'80% dei lavori e dei Servizi (compresi i Servizi di Ingegneria e Architettura) a soggetti Terzi.

Inoltre, come noto, il nuovo Quadro Normativo pone fine a tutte le procedure derogatorie (lettera l, Legge Delega), in particolare a quelle emanate nella normativa previgente per le infrastrutture strategiche, abrogando, in attuazione della Legge Delega (lettera sss) anche la legge obiettivo, prevedendo quindi anche per tali opere l'applicazione della disciplina ordinaria.

In base a quanto visto, si può affermare che il Legislatore ha tenuto conto delle questioni e degli obiettivi indicati dalla Rete delle Professioni Tecniche e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, muovendosi poi in quella direzione nell'approntare il nuovo Quadro Legislativo.

Certo l'analisi sopra esposta evidenzia il permanere di alcuni elementi di criticità per quanto riguarda soprattutto l'apertura del mercato e i criteri dei requisiti di partecipazione — i quali ultimi continuano ad essere molto impegnativi e tali da escludere la gran parte dei professionisti dalla partecipazione alle gare stesse. Anche se, a mio avviso, uno degli obiettivi che dovrebbero porsi gli Ordini e il Consiglio Nazionale è proprio quello di pensare un nuovo modello organizzativo e aiutare i futuri ingegneri (ma anche quelli del presente) a trovare altre soluzioni professionali al di là dello studio professionale singolo.

Altro elemento di criticità attiene a quello che rappresenta, nella sostanza, un condono per il recupero dell'appalto "integrato" ai sensi del comma 4 bis dell'art. 216 del Codice e che quindi appare un passo indietro, rispetto all'originaria previsione di porre una forte limitazione dell'appalto "integrato" — se non addirittura una definitiva esclusione dell'affidamento della progettazione insieme a quello dell'esecuzione dei lavori. In conformità con la Legge Delega sussiste tuttavia l'impossibilità di affidare i lavori sulla base di un progetto preliminare: il che rappresenta comunque un significativo passo avanti rispetto alla normativa previgente.

Detto questo, c'è poi da augurarsi che il contenuto nel comma 4bis dell'art. 216 non rallenti troppo la ripresa del mercato dei SIA. Veniamo così a un ultimo (ma assai importante) punto critico: quello relativo agli accordi quadro. Il precedente Codice escludeva la possibilità dell'utilizzo degli accordi quadro per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale (art. 59). A questo proposito da parte nostra era stata richiesta la modifica dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, così che una tale pratica venisse esclusa senza possibilità di dubbio. E tuttavia questa richiesta non è stata accolta.

A fronte di ciò, continueremo a sostenere che i Servizi di Ingegneria e Architettura debbano essere esclusi dall'accordo quadro: si tratta infatti di forme di aggiudicazione di appalti per l'acquisto di servizi di forniture piuttosto che di servizi di carattere intellettuale.



SISTEMI E TECNOLOGIE PER IL RIPRISTINO E LA PROTEZIONE

DIAMO PIÙ VITA ALLE TUE STRUTTURE

Con decenni di esperienza ed innovazioni di successo nel mercato, **Master Builders Solutions di BASF** è in grado di offrire un completo portafoglio di soluzioni per il ripristino e la protezione delle vostre strutture in calcestruzzo e cemento armato, con i prodotti delle linee **MasterEmaco** e **MasterProtect**, garantendo alle vostre strutture lunga vita utile e riducendo i costi per le manutenzioni.

www.master-builders-solutions.basf.it

 **BASF**

We create chemistry



Da più di 66 anni ideiamo, progettiamo, disegniamo, produciamo e installiamo le soluzioni più efficaci, più innovative, più performanti e più resistenti sul mercato. La nostra forza sta nella nostra storia, nell'esperienza che ogni giorno arricchiamo e mettiamo al vostro servizio.

Dall'illuminazione naturale, alla ventilazione, al controllo del fumo e del calore d'incendio, con sistemi naturali o forzati, l'attenzione e la cura dei dettagli sono le stesse, per darvi sempre un prodotto che sia pratico, affidabile e piacevole esteticamente, secondo le esigenze di progetto. Siamo stati la prima azienda del settore ad ottenere la certificazione di qualità ISO9001 e protagonisti nel riunire i maggiori produttori nell'associazione Zenital, che rappresenta gli interessi del settore, sia in Italia che all'estero, ottenendo i massimi riconoscimenti dalle collaborazioni con UNI ed altre associazioni nazionali ed estere collegate. CAODURO® ha implementato negli anni un sistema certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e un sistema non certificato in base alla norma UNI EN ISO 14001:2004, tutto questo con standard qualitativi consolidati e la certezza dei miglioramenti interni conseguiti e conseguibili con lo sviluppo di una cultura della qualità/ambiente/sicurezza.


Visitate il nostro sito per scoprire le novità sui nostri prodotti: cupole e lucernari continui fissi o apribili, a parete singola o multipla, torrini per la ventilazione forzata, i nostri evacuatori SMOKE OUT per cupole, lucernari o a lamelle da parete e da tetto, gli SMOKE SHED® con barriere antivento, i dispositivi di apertura pneumatici, elettrici, a doppia funzione, manuali o automatici, le barriere al fumo e al fuoco per la compartimentazione delle aree interne fisse o mobili e i torrini di estrazione forzata.

CAODURO® S.p.A. - Via Chiuppese,15 - 36010 Cavazzale (VI) Tel +39.0444.945959 - Fax +390444.945164

info@caoduro.it - www.caoduro.it



Moduli diamantati CAODURO®
Padiglione itinerante IBM - 1983-86
Arch. Renzo Piano



IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
NEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DOPO
L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 56/2017

ING. MICHELE LAPENNA

CONSIGLIERE C.N.I. - REFERENTE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI INGEGNERIA





PARTE I

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 56/2017

LA LEGGE DELEGA 11/2016

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016 della **Legge 11/2016**, recante “*Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, porta a compimento in sede parlamentare il percorso cominciato circa tre anni fa per il recepimento delle nuove direttive UE in materia di contratti pubblici. Principale finalità della cd. **Delega appalti** è, infatti, il recepimento delle direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di appalti e concessioni, nonché il riordino dell’intera disciplina previgente in materia di contratti pubblici.

Di seguito vengono ricordati gli aspetti più significativi della legge 11/2016, soprattutto per quanto attiene i Servizi di Ingegneria e Architettura.

L’attuazione della delega, con il riordino della previgente disciplina normativa, sarà seguita dall’emanazione di un **Nuovo Codice Unico Degli Appalti e Dei Contratti Di Concessione**, destinato a sostituire il D.Lgs. 163/2006 entro e non oltre il 31 luglio 2016 come previsto dalla Legge Delega stessa. Il termine massimo per l’adozione di tale decreto sarà, invece, quello del 18 aprile 2016 nel caso che il Governo decidesse di provvedere con un unico decreto legislativo sia al recepimento delle direttive comunitarie che all’adozione del nuovo Codice (come di fatto avverrà).

Di seguito si riportano gli obiettivi della nuova normativa nello spirito del Legislatore:

- a) eliminazione delle norme che consentono appalti in deroga (se non per calamità naturali);
- b) centralità del progetto ed eliminazione del ricorso alle varianti;
- c) diminuzione dei ricorsi che bloccano le opere e monopolizzano le aule dei Tar;
- d) spinta all’innovazione con un forte impulso all’uso del Bim;
- e) drastica semplificazione normativa abbinata alla scelta di mettere al centro del nuovo sistema l’ANAC.

Gli obiettivi sopra riportati dovranno essere perseguiti attraverso il Nuovo Codice, il cui fine sarà quello di attuare e tradurre in norme cogenti i principi contenuti nella delega (forte di ben 72 criteri direttivi).

Nel corso dell’audizione del 15 gennaio 2015, il CNI, insieme agli altri Consigli Nazionali della Rete delle Professioni Tecniche, è stato chiamato ad esporre il proprio punto di vista. A seguito di tale incontro la RPT ha avanzato le proprie richieste di modifica allo schema di testo della delega, molte delle quali – come vedremo subito – risultano effettivamente accolte nel testo definitivo del provvedimento. Tali richieste sono mirate a raggiungere, nel nuovo quadro normativo, i seguenti fondamentali obiettivi:

- a) aprire il mercato dei lavori pubblici;
- b) provvedere alla centralità della progettazione e al contenimento delle varianti;
- c) agevolare l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti;

- d) ridurre i ribassi eccessivi negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria;
- e) ridurre il ricorso agli appalti integrati, rivedendo il ruolo dei professionisti all'interno degli stessi;
- f) garantire più trasparenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria;
- g) rilanciare la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee;
- h) definire l'opera pubblica in relazione alla applicazione della normativa di settore;
- i) snellire le procedure per l'accesso ai finanziamenti;
- j) valorizzare le procedure del project financing;
- k) istituire e finanziare un fondo di rotazione per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura.

La cosiddetta Legge Delega consta di un unico articolo e 13 commi. Fra questi, il comma 1, dalla lettera a alla sss, contiene i 72 principi a cui deve attenersi il governo nella emanazione del Nuovo Codice. I restanti riguardano invece le disposizioni di attuazione con cui si dovrà procedere al recepimento delle direttive UE e al riordino della normativa vigente.

Riportiamo in quanto segue le lettere del comma 1 di particolare rilievo per le nostre attività professionali in ordine decrescente rispetto alla loro rilevanza.

Lettera oo) prevede la valorizzazione della fase progettuale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione - L'introduzione dell'uso di strumenti elettronici, come il Bim (Building Information Modeling) - La limitazione dell'appalto integrato che è consentito solo nei casi in cui sia preminente il contenuto innovativo e tecnologico - L'obbligo di aggiudicare i lavori, di norma, sulla base di progetto esecutivo - L'esclusione per i servizi di ingegneria e architettura dell'aggiudicazione al massimo ribasso - L'esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base del progetto preliminare;

Lettera rr) prevede la revisione delle regole di validazione dei progetti - la ristrutturazione dell'incentivo del 2% per i dipendenti pubblici: sarà usato per la programmazione degli investimenti e per le attività di controllo;

Lettera i) prevede la Promozione delle tecnologie digitali negli appalti, con l'obiettivo di favorire le Pmi e l'innovazione tecnologica della Pa;

Lettera r) prevede la definizione di requisiti di capacità tecnico-economica e organizzativa proporzionati all'appalto, per favorire massima concorrenza e partecipazione delle Pmi;

Lettera t) prevede maggiori poteri all'Anac, che potrà intervenire anche con raccomandazioni, interventi cautelari, di deterrenza e sanzioni. Gli atti di indirizzo dell'Anac (linee guida, bandi-tipo ecc.) acquistano efficacia vincolante;

Lettera bb) prevede l'Istituzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall'Anac e la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti da indirizzare alle fasi di programmazione e controllo;

Lettera ee) Prevede l'introduzione di misure per limitare il fenomeno delle varianti in corso d'opera, con la possibilità di risolvere il contratto al superamento di importi da definire;

Lettera ff) prevede l'applicazione preferenziale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'aggiudicazione di appalti e concessioni con l'individuazione dei casi specifici e delle soglie di importo in cui è possibile ricorrere al massimo ribasso;

Lettera hh) prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara presso l'Anac e l'assegnazione dei commissari alle stazioni appaltanti attraverso sorteggio pubblico tra un elenco di nomi almeno doppio al numero dei soggetti da nominare;

Lettera ii) prevede garanzia di trasparenza anche negli appalti sottosoglia e l'obbligo di invito di almeno cinque operatori economici e rotazione negli affidamenti;

Lettera ll) prevede il rafforzamento nelle funzioni di controllo della stazione appaltante in fase di esecuzione lavori e il divieto, negli appalti con la formula del general contractor, di attribuire il compito di responsabile e direttore dei lavori al contraente generale o a soggetti collegati;

Lettera mm) prevede la creazione, presso il Mit, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di responsabile, direttore dei lavori e collaudatore negli appalti con general contractor;

Lettera nn) prevede la revisione delle regole sugli incarichi di collaudo a dipendenti delle Pa e il divieto di incarichi per appalti sopra soglia nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza;

Lettera ccc) prevede il miglioramento dell'accesso dei piccoli professionisti e delle Pmi al mercato anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa e la motivazione della mancata suddivisione in lotti.

I commi successivi dell'articolo 1 della Legge 11/2016 contengono le disposizioni di attuazione della Legge Delega in particolare:

Comma 2: Affida alla Presidenza del Consiglio di Concerto con MIT ed ANAC lo svolgimento delle consultazioni con le categorie interessate.

Comma 3: Dispone che la Presidenza del Consiglio adotti i due D.Lgs. di recepimento e di riordino sentiti i Ministeri e i soggetti istituzionali interessati.

Comma 4: Prevede che il D.Lgs. di Recepimento abroghi le disposizioni del D.Lgs. 163 incompatibili e il D.Lgs. di riordino definisca i Contenuti del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Comma 5: Dispone che sulla base del D.Lgs. di Riordino vengano

emanate le Linee Guida dell'ANAC.

Comma 6: Riguarda l'attuazione per le Regioni a Statuto Speciale.

Comma 7 e 8: Prevede la Possibilità di apportare modifiche e integrazioni con uno o più decreti correttivi, entro un anno dall'adozione del Nuovo Codice, nel rispetto dei principi direttivi contenuti nella Legge Delega e seguendo lo stesso iter procedurale dell'emanazione del Decreto Legislativo di Riordino (Preadozione in Cdm, Consiglio di Stato, Conferenza Stato Regioni, Commissioni Parlamentari e Adozione definitiva in Cdm).

Comma 9: Prevede l'abrogazione della possibilità che il Contraente Generale possano essere affidati i compiti di Responsabile o di Direttore dei Lavori.

Comma 10: Successione di Imprese in particolari settori.

Comma 11: Abrogazione di Norme.

Comma 12: Prevede la Possibilità di Emanare un unico D.Lgs. entro il 18 aprile.

Comma 13: Prevede che non devono esserci incrementi di spesa pubblica dall'attuazione della Legge Delega.

Da quanto sopra riportato si evidenzia come abbiano trovato un puntuale riscontro nella norma molte delle proposte fatte dal CNI in sede di audizione e nel corso dell'iter di approvazione della legge, circostanza che di per sé giustifica il giudizio positivo espresso dal CNI e dalla Rete delle Professione Tecniche sulla Legge Delega. In particolare la Legge Delega, proprio in riferimento a quanto proposto dal CNI e sopra riportato, nei suoi criteri direttivi impone una nuova normativa che:

- favorisca l'apertura del mercato ai piccoli e medi operatori (lettere ccc, r e i)
- preveda la centralità della progettazione, anche attraverso la valorizzazione dei concorsi, e il contenimento

delle varianti (lettere oo; ee)

- agevoli l'affidamento dei SIA a liberi professionisti (lettera rr)
- riduca i ribassi eccessivi negli affidamenti dei SIA (lettera oo)
- riduca il ricorso agli appalti integrati (lettera oo)

PARTE II

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE 23/24/25 2014

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE

DEL D.LGS. 56/2017

PREMESSA

Sul Supplemento Ordinario n. 22 della G.U. 05/05/2017, n. 103, è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"**, vigente a partire dal 20 maggio 2017.

Nel rispetto della cosiddetta **Legge Delega** il governo, per risolvere le principali criticità manifestatesi nel primo anno di applicazione del Nuovo Quadro Normativo, si è avvalso della possibilità, prevista dal comma 8 della stessa legge, di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi direttivi contenuti nella Legge Delega e seguendo lo stesso iter procedurale dell'emanazione del **D.Lgs. 50/2016** (Preadozione in Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, Conferenza Stato Regioni, Commissioni Parlamentari e Adozione definitiva in Consiglio dei Ministri).

Principale obiettivo che deve perseguire quindi il Decreto Correttivo è quello di risolvere le principali criticità riscontrate, ad un anno dell'entrata in vigore del Codice, che hanno dato luogo ad un transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, molto complesso e assolutamente non rispettoso della Delega che imponeva al contrario una transizione ordinata tra la nuova e la vecchia normativa.

Il D.Lgs. 56/2017, inoltre, con le sue modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 50/2017 dovrà portare ad un testo del Nuovo Codice quanto più aderente ai principi contenuti nella Legge Delega.

Di seguito si riporta l'iter che ha portato alla emanazione della Nuova Normativa evidenziandone anche le complessità in relazione alla sua applicazione tra vecchia e nuova normativa:

Il **Nuovo Codice entra in vigore il 19/04/2016**, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in questa fase iniziale sconta le **prevedibili difficoltà** di applicazione derivanti dalla scelta di avere deciso di fare con un **unico decreto sia il recepimento delle direttive EU che il riordino della disciplina** previgente.

A causa del brevissimo tempo a disposizione tra approvazione definitiva della Legge Delega (14 gennaio 2016) e emanazione del Codice, non è stato possibile avere la **possibilità di una rilettura** complessiva del testo fatto questo che si ripercuote fortemente sullo stesso che **presenta molti errori**, rinvii errati ad articoli e commi, ecc. e ha **necessitato di una corposa errata corregge oltre che al provvedimento correttivo che lo rendano effettivamente coerente con la Delega.**

L'Errata corregge viene pubblicata sulla **GU n. 164 del 15 Luglio 2016** e contiene ben **218 correzioni su 220 articoli.**

Il **Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56, pubblicato** il 5 maggio 2017, è **costituito da 131 articoli** e contiene ben **441 modifiche** apportate a circa **130 articoli** del Codice ed **entra in vigore il 20 maggio 2017**.

In totale, quindi, dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggi abbiamo avuto **oltre 600 correzioni e modifiche** sulla maggior parte dei **220 articoli** che compongono il Codice dei contratti.

Siamo stati quindi in presenza di un **periodo transitorio particolarmente complesso** per la messa a regime del nuovo Codice che ha determinato incertezze e confusione, non rispettoso di quanto previsto dalla Legge Delega che imponeva una transizione ordinata tra la nuova e la vecchia normativa e che ha costituito la principale difficoltà sull'applicazione del D.Lgs. 50/2016. Gran parte delle valutazioni critiche, da noi non condivise, sul nuovo impianto normativo derivano sicuramente da un periodo transitorio particolarmente complesso in questo non rispettoso della delega.

Prima di esaminare le modifiche e le integrazioni prodotte sul Codice dal Decreto Correttivo riassumiamo i principali principi contenuti nella Nuova Normativa.

In attuazione della Legge Delega n. 11/2016 il Decreto Legislativo 50/2016 rappresenta il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con esso il governo ha provveduto, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 1 della Legge 11/2016, sia al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici che al riordino complessivo della disciplina previgente in materia, rappresentata dal D.Lgs. 163/2006 e dal suo Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010.

Il D.Lgs. 50/2016 disciplina inoltre per la prima volta, in attuazione della Direttiva 2014/25/UE, in modo organico le Concessioni Autostradali ed i Contratti di Partenariato Pubblico e Privato (PPP), proponendosi di raggiungere l'importante obiettivo di fare coesistere **flessibilità e rigore, semplificazione normativa ed efficienza**.

In virtù della prevista **semplificazione normativa** è significativo che il Nuovo Codice presenti solo **220 articoli** e **25 allegati**, contro i **616 articoli** e i **53 allegati** del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010. Di contro, poiché per la sua attuazione il D.Lgs. 50/2016 prevede circa **50 provvedimenti attuativi** (Linee Guida e Atti dell'ANAC, Decreti Ministeriali, ecc.), c'è il rischio che con la loro emanazione la regolamentazione cresca a tal punto da superare il numero di norme pregresse, complicando con ciò il lavoro degli operatori del settore che si troverebbero ad operare con un gran numero di norme sparse e non sempre ben coordinate tra loro invece che un unico regolamento di attuazione. In questo senso la cosiddetta **soft law** costituisce sia la più importante novità del nuovo codice che la principale scommessa in base alla quale si otterrà il successo o meno della nuova normativa.

Il D.Lgs. 50/2016 pone fine a tutte le **procedure derogatorie** (lettera l, Legge Delega), in particolare a quelle emanate nella normativa previgente per le infrastrutture strategiche, abrogando, in attuazione della Legge Delega (lettera sss) anche la legge obiettivo, prevedendo quindi anche per tali opere l'applicazione della disciplina ordinaria.

Nel nuovo Codice si prevede un **ruolo centrale dell'ANAC**, che, oltre ad avere i compiti di autorità di vigilanza e regolazione del mercato già previsti nella previgente normativa, avrà un ruolo diretto e indiretto nell'emanazione delle norme attuative.

Il D.Lgs. 50 mette al centro della realizzazione dell'opera pubblica **la qualità della progettazione** prevedendo, di norma (art. 59 comma 1), l'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo e la messa a gara dello stesso nei casi residuali di utilizzo dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione. In attuazione della Legge Delega il codice mette al centro della realizzazione

dell'Opera Pubblica la **qualità** di tutti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione: stazioni appaltanti, imprese e professionisti, prevedendo la **qualificazione delle stazioni appaltanti** che costituisce una delle principali novità della nuova disciplina.

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL D.Lgs. 50/2016

Per quanto riguarda le norme regolamentari ed attuative il nuovo codice prevede, come detto, circa 50 provvedimenti attuativi alcuni, invero pochi, emanati e la gran parte ad oggi ancora da emanare. Nella tabella sotto riportata vengono elencati i provvedimenti attuativi con l'indicazione dell'articolo del Codice che li prevede, la scadenza prevista per la loro entrata in vigore e lo stato di attuazione. Come è possibile desumere dalla tabella molti sono i provvedimenti attuativi per cui si registra un ritardo rispetto alle scadenze previste dal Codice fatto che ha creato e crea difficoltà nella applicazione dello stesso.

Per quanto riguarda le norme di cui al D.P.R. 207/2010, si prevede un'abrogazione graduale, una prima parte è abrogata con effetto immediato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50 ed una seconda parte di articoli viene abrogata di volta in volta con l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi. Nelle tabelle che seguono sono riportati le parti del D.P.R. 207 abrogate e quelle ad oggi temporaneamente vigenti.

I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NEL D.Lgs. 50/2016 CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI DI CUI AL D.Lgs. 56/2017

L'**operazione di deregolamentazione** riveste una importanza centrale in materia di **Servizi di Ingegneria ed Architettura** in quanto per effetto della stessa Soft

Law è venuta meno nel Nuovo Codice una sistematica collocazione di tutte le disposizioni in uno specifico Titolo come avveniva nel D.Lgs. n. 163/2006.

Le disposizioni del Codice che interessano i Servizi di Ingegneria e Architettura come richiamate nelle **Linee Guida ANAC n° 1** "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" **sono in particolare:**

l'art. 59 sulla Scelta delle procedure;

l'art. 23 sui Livelli della progettazione;

l'art. 24 sulla Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici;

l'art. 31 sul Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento;

l'art. 46 sugli Operatori economici per l'affidamento dei SIA;

l'art. 83 sui Criteri di selezione e soccorso istruttorio;

l'art. 93 comma 10 sulle Garanzie per la partecipazione alla procedura;

l'art. 95, comma 3, lett. b sui Criteri di aggiudicazione dell'appalto;

l'art. 157 che Disciplina essenzialmente le procedure di aggiudicazione per i SIA.

Il Progetto Esecutivo a base di gara e Limitazione dell'appalto integrato

La norma di cui all'articolo 59 del Codice, **seppure modificata e attenuata con il Decreto Correttivo**, prevede il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo questi ultimi 3 introdotti dal Decreto Correttivo.

Il Codice (art. 59 comma 1) stabilisce il principio secondo cui **di regola, negli appalti di lavori, deve essere posto a base di gara il progetto esecutivo**, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Il **Decreto Correttivo** ha inoltre previsto la possibilità **dell'affidamento congiunto della Progettazione Esecutiva e della Esecuzione dei Lavori nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente** fatto di cui la stazione appaltante deve dare **opportuna motivazione** nella determina a contrarre (art. 59, commi 1bis e 1ter). Con lo stesso decreto si **ammorbisce la fase transitoria** prevista dal Dlgs 50 prevedendo, al comma 4bis dell'art. 216, che il divieto di ricorso all'appalto integrato non si applichi alle **opere i cui progetti definitivi siano stati definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Codice con pubblicazione del bando entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Correttivo.**

Livelli di Progettazione per gli Appalti, per le Concessioni di lavori e per i Servizi

La **principale modifica** apportata dal Correttivo **riguarda il comma 5 dell'art. 23** in base alla quale **il progetto di fattibilità potrà essere articolato in due fasi** successive di elaborazione ai fini dell'inserimento nel **piano triennale delle opere pubbliche e dell'espletamento delle procedure di Dibattito Pubblico e dei Concorsi (art.152).**

Nel caso di **elaborazione in due fasi**, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui livelli di progettazione, tutte le indagini, gli studi necessari e gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.

I Livelli di Progettazione in Materia di Lavori (Comma 1 art. 23)

Nella Progettazione dei Lavori si prevede una nuova articolazione su tre nuovi livelli di successivi approfondimenti tecnici:

- a. Progetto Di Fattibilità Tecnica Ed Economica (sostituisce il Progetto Preliminare)
- b. Progetto Definitivo
- c. Progetto Esecutivo.

Il Codice prevede l'emanazione di un **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per definire i contenuti di dettaglio delle diverse fasi progettuali (Comma 3 art. 23). Non ostante il Codice non prevede una data di scadenza per la data di entrata in vigore del Decreto la sua emanazione è di fondamentale importanza. Lo schema di decreto ministeriale è stato oggetto di parere da parte del Consiglio di Stato (parere 22/2017 del 10/01/2017) che ha espresso riserve in particolare sotto il profilo della complessità degli adempimenti introdotti, con il conseguente rischio di allargamento a dismisura dei tempi di realizzazione delle opere, e del contrasto tra lo schema di Decreto Ministeriale e la norma primaria in relazione al possibile sdoppiamento del primo livello di progettazione in due fasi, pertanto lo schema risulta allo stato in fase di

I Servizi di Ingegneria e Architettura nel Nuovo Quadro Normativo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017

23

TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL DLGS 50/2016

Num.	Articolo	Contenuto	Scadenza	Emanati
1	1, comma 7	Linee guida FarnesinaAnac per gli appalti da svolgersi all'estero	Nessuna	
2	21, commi 8 e 9	Dm InfrastruttureEconomia, previo parere Cipe, su programmi triennali delle Pa (incluso il completamento delle incompiute)	18 luglio 2016	Ritardo
3	22, comma 2	Dpcm, su proposta ministero Infrastrutture, per l'individuazione delle opere da sottoporre a débat public	19 aprile 2017	Ritardo
4	23, comma 3	Dm InfrastruttureAmbienteBeni culturali (su proposta Cisp) per definire i contenuti dei tre livelli di progettazione	Nessuna	
5	23, comma 13	Dm Infrastrutture su introduzione graduale dell'obbligo di Bim	31 luglio 2016	Ritardo
6	23, comma 16	Tablette del ministero del lavoro con l'indicazione del costo del lavoro negli appalti	Aggiornamento annuale	
7	24, comma 2	Dm Infrastrutture sui requisiti di professionisti, società di ingegneria e loro consorzi	18 luglio 2016	28/02/2017
8	24, comma 8	Dm GiustiziaInfrastrutture con nuovi parametri per i compensi negli incarichi di progettazione	18 giugno 2016	27/07/2016
9	25, comma 2	Dm Beni culturali per definizione elenco dei soggetti qualificati alle indagini archeologiche	Nessuna	
10	25, comma 13	Dpcm su proposta Beni culturaliSemplificazioneInfrastrutture con procedure semplificate per l'archeologia preventiva	18 luglio 2016	Ritardo
11	31, comma 5	Linee guida Anac su compiti e requisiti di professionalità del Rup	18 luglio 2016	22/11/2016
12	36, comma 7	Linee guida Anac sull'affidamento degli appalti sottosoglia	18 luglio 2016	23/11/2016
13	37, comma 5	Dpcm su proposta Economia (sentita Conferenza Unificata) con criteri di costituzione degli Ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza	19 ottobre 2016	Ritardo
14	38, comma 2	Dpcm su proposta InfrastruttureEconomia di concerto con il ministero della Semplificazione con i criteri per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti	18 luglio 2016	Ritardo
15	41, comma 1	Dpcm su proposta dell'Economia per la revisione delle procedure di appalto (più efficienza) di Consip, soggetti aggregatori e centrali di committenza	19 aprile 2017	Ritardo
16	44, comma 1	Dm SemplificazioneInfrastrutture (sentita Agid) per digitalizzazione delle procedure di appalto	19 aprile 2017	Ritardo
17	58, comma 10	Regole tecniche emanate dall'Agid per la condivisione dei dati nei sistemi telematici di acquisto e negoziazione	31 luglio 2016	30/12/2016
18	73, comma 4	Dm Infrastrutture, d'intesa con Anac, con indirizzi generali sulla pubblicazione dei bandi (anche sui giornali)	19 ottobre 2016	25/01/2017
19	77, comma 10	Dm InfrastruttureEconomia per stabilire tariffe di iscrizione all'albo e compenso dei commissari di gara	Nessuna	
20	78, comma 1	Determinazione Anac con i criteri di professionalità dei commissari di gara propedeutico all'istituzione dell'albo nazionale	17 agosto 2016	03/09/2017
21	80, comma 13	Linee guida Anac (facoltative) per standardizzare criteri di esclusione per irregolarità, negligenze o errori in precedenti appalti	18 luglio 2016	03/01/2017
22	81, comma 2	Dm Infrastrutture (sentite Anac e Agid) con indicazione della documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli operatori economici che dovrà sostituire Avcpass entro il 31 dicembre 2016	Nessuna	
23	81, comma 2	Provvedimento delle Infrastrutture per definire le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da Anac in merito al sistema Avcpass	31 dicembre 2016	Ritardo
24	83, comma 2 e 84, commi 2 e 8	Linee guida Anac sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento nei lavori pubblici. Indicazioni sullo standard di controlli richiesti alle Soa	19 aprile 2017	Ritardo
25	83, comma 10	Atto Anac per istituzione del sistema di premialità e penalità relativo alla reputazione delle imprese	18 luglio 2016	Ritardo
26	84, comma 3	Ricognizione straordinaria e relazione al parlamento sulle Soa	18 luglio 2016	Ritardo
27	84, comma 12	Dm Infrastrutture su proposta Anac per sperimentare qualificazione da parte delle stazioni appaltanti e superare sistema qualificazione unico	19 aprile 2017	Ritardo
28	89, comma 11	Dm Infrastrutture (sentito Cisp) per definire l'elenco delle opere supertecnologiche escluse dall'avvalimento	18 luglio 2016	19/01/2017
29	102, comma 8	Dm Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per disciplinare le modalità tecniche di svolgimento del collaudo	Nessuna	
30	103, comma 9	Dm Sviluppo EconomicoInfrastrutture con lo schematipo per le fidejussioni	Nessuna	
31	111, commi 1 e 2	Dm Infrastrutture su proposta Anac con linee guida per il direttore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture	18 luglio 2016	Ritardo
32	144, comma 2	Decreti SaluteAmbienteAgricoltura con linee guida per ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica	Nessuna	
33	144, comma 5	Decreto Sviluppo economicoInfrastrutture per individuare esercizi autorizzati a esercitare servizio di mensa con buoni pasto	Nessuna	
34	146, comma 4 e 147, comma 1	Dm Beni culturaliInfrastrutture su qualificazione direttori tecnici, esecutori lavori e verifica attestazione nei lavori su beni vincolati. Lo stesso decreto disciplina i livelli di progettazione dei lavori concernenti i beni culturali	19 ottobre 2016	Ritardo
35	159, comma 4	Dm DifesaInfrastrutture (sentita Anac) con direttive generali appalti difesa extra Digs 208/2011	18 luglio 2016	Ritardo
36	177, comma 3	Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara, 20% in house" degli appalti dei concessionari	18 luglio 2016	Ritardo
37	181, comma 4	Linee guida Anac, sentito il ministero dell'Economia, per definire i sistemi di monitoraggio sull'attività dei partner privati in operazioni di Ppp da parte delle stazioni appaltanti	18 luglio 2016	Ritardo
38	192, comma 1	Provvedimento Anac per istituzione elenco società in house	Nessuna	29/03/2017
39	196, comma 2	DM Infrastrutture - Economia per stabilire limiti e modalità di utilizzo dei fondi disposizione per il collaudo delle grandi opere con il supporto di soggetti specializzati	Nessuna	
40	196, comma 4	DM Infrastrutture per definire i criteri di iscrizione all'albo dei responsabili e dei direttori dei lavori e dei collaboratori delle opere a general contractor	19 ottobre 2016	Ritardo
41	197, comma 3	Provvedimento ANAC per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali	Nessuna	
42	197, comma 4	Linee guida ANAC (facoltative) per ulteriori requisiti general contractor	Nessuna	
43	201, comma 7	Approvazione del primo documento pluriennale di programmazione da parte del Ministero delle Infrastrutture	19 aprile 2017	Ritardo
44	202, comma 3	Decreti Infrastrutture - Economia (previo parere Cipe) per individuare le risorse destinate ai fondi per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari	Nessuna	
45	202, comma 4	Dm Infrastrutture per definire i criteri di ammissione al finanziamento e di assegnazione (o revoca) delle risorse per la progettazione delle opere e degli insediamenti prioritari	Nessuna	
46	202, comma 5	Dm Infrastrutture - Economia con individuazione fondi legge obiettivo da revocare e riallocare	Nessuna	
47	202, comma 6	Delibere Cipe, su proposta Infrastrutture - Economia per revocare le risorse ai progetti interessati dalla cosiddetta "project review"	Nessuna	
48	203, comma 1	Dm Interno - Giustizia - Infrastrutture con procedure di monitoraggio grandi opere in chiave antinfamia, con istituzione di un apposito comitato di coordinamento alle Infrastrutture	Nessuna	
49	209, comma 16	DM Infrastrutture per determinare il tetto ai compensi per gli arbitri	Nessuna	
50	212, comma 5	Dpcm con composizione e modalità di funzionamento della cabina di regia a Palazzo Chigi	19 luglio 2016	31/08/2016
51	213, comma 8	Provvedimento ANAC per far confluire i dati sugli appalti nella Banca dati unita gestita dall'Autorità	Nessuna	
52	214, comma 12	DM Infrastrutture per adottare le linee guida generali di attuazione del codice proposte dall'ANAC	Nessuna	
53	215, comma 2	Dpr facoltativo su proposta delle Infrastrutture previo esame in Consiglio dei Ministri per attribuire nuove funzioni al Consiglio superiore lavori pubblici	Nessuna	

revisione e comunque la sua emanazione dovrà essere successiva alla pubblicazione del Correttivo Del Codice che risolve parte dei problemi sollevati dal Consiglio Di Stato. In base a quanto sopra riportato la pubblicazione del Decreto Ministeriale dovrebbe essere ad oggi imminente. Nelle more continuerà ad applicarsi quanto previsto nel D.P.R. 207/2010.

a. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (comma 6 art. 23)

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica individua tra **più soluzioni** quella che rappresenta il migliore **rapporto costi benefici**.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, a differenza del progetto preliminare, prevede lo svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche ecc., di verifiche preventive dell'assetto archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale, al fine di evidenziare le aree impegnate e le occorrenti misure di salvaguardia.

Il progetto indica inoltre le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazione e di mitigazione, **nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire**, già in sede di approvazione del progetto e salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale.

PARTI	ARGOMENTO E ARTICOLI ABROGATI
<i>Parte I</i>	- Disposizioni comuni - artt. da 1 a 8
<i>Parte II, Titolo I, capo II</i>	- Programmazione dei lavori - artt. da 11 a 13
<i>Parte II, Titolo I, capo II</i>	- Verifica del progetto - artt. da 44 a 59
<i>Parte II, Titolo IV, V, VI, VII e VIII</i>	- Qualificazione del contraente generale - artt. da 97 a 104 - Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte - artt. da 105 a 122 - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136 - Il contratto - artt. da 137 a 146 - Esecuzione dei lavori - artt. da 147 a 177
<i>Parte II, Titolo IX, capo III</i>	- Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da 211 e 214
<i>Parte II, Titolo IX, capo III, ad esclusione dell'articolo 251</i>	- Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - artt. 249 e 250
<i>Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256</i>	- Contratti per i servizi di architettura ed ingegneria nei settori ordinari - artt. 252 e 253 ed artt. da 257 a 270
<i>Parti IV, VI e VII</i>	- Contratti di forniture e servizi nei settori ordinari - artt. da 271 a 338 - Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali - artt. da 339 a 342 - Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da 357 a 359

(*) *Debbono considerarsi abrogati anche gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli abrogati.*

Parti del D.P.R. 207/2010 ancora temporaneamente vigenti ()*

ARGOMENTO	RIF. D.LGS. 50/2016	ABROGATI CORRISPONDENTI
<i>Livelli di progettazione</i>	Art. 23, comma 3 Art. 216, comma 4	Parte II, Titolo II, Capo I (artt. da 14 a 43) e Titolo XI, Capi I e II (artt. da 239 a 247, con esclusione dell'art. 248)
<i>Sistema di qualificazione e avalimento</i>	Art. 83, comma 2 e Art. 84, comma 2 Art. 216, comma 14	Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 71 e artt. da 73 a 96)
<i>Modalità tecniche di svolgimento del collaudo</i>	Art. 102, comma 8 Art. 2016, comma 16	Parte II, Titolo X (artt. da 215 a 238)
<i>Linee guida per il direttore dei lavori</i>	Art. 111, commi 1 e 2 Art. 216, comma 17	Parte II, Titolo IX (artt. da 178 a 210)
<i>Qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori</i>	Art. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 Art. 216, comma 19	Artt. 248 e 251
<i>Appalti esteri</i>	Art. 1, comma 7 Art. 216, comma 26	Artt. da 343 a 356

(*) *Debbono considerarsi vigenti anche gli allegati e le parti di allegati richiamati dagli articoli vigenti.*

b. Il Progetto Definitivo (comma 7 art. 23)

Il contenuto del progetto definitivo, molto simile alla normativa previgente, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva dei limiti di spesa.

c. Il Progetto Esecutivo (comma 8 art. 23)

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da un apposito piano di manutenzione dell'opera in relazione al ciclo di vita.

La Progettazione di Servizi e Forniture (commi 14 e 15 art. 23)

La Progettazione Di Servizi e Forniture, quindi anche del **Servizio di Ingegneria e Architettura**, si articola, di regola, in un unico livello, fatta eccezione per i concorsi di progettazione su due livelli, ed è predisposta dai dipendenti in servizio delle stazioni appaltanti (art. 23, comma 14), secondo quanto indicato dal comma 15 dell'art. 23. Il progetto deve contenere:

- a. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b. il calcolo e il prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione dei servizi;
- c. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;
- d. l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

Concorsi Di Progettazione e Di Idee (Art. 23 Comma 2)

Altro aspetto di rilievo della nuova normativa è la valorizzazione dei concorsi di progettazione o di idee (art. 23 comma 2). Il D.Lgs. 50 infatti prevede che le stazioni appaltanti, per la progettazione di opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnico-logico rilevanti, ricorrano a professionalità interne, purché munite di idonee competenze, o in assenza a concorsi di progettazione o di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. **Le modifiche apportate dal Correttivo al comma 5 dell'art. 23 del Codice**, con la possibilità di sdoppiare in due fasi il progetto di fattibilità tecnica ed economica e la conseguente modifica dell'art. 152 sui concorsi, riduce l'onere di partecipazione agli stessi. Resta nel Codice la possibilità per i partecipanti al Concorso di produrre i requisiti di partecipazione alle fasi successive di affidamento a valle del Concorso stesso.

Unitarietà Della Progettazione (Art. 23 comma 12)

Si conferma, come per il D.Lgs. 163, la preferenza per una progettazione definitiva ed esecutiva unitaria (art. 23 comma 12) da parte del medesimo soggetto, con

la conseguenza che l'affidamento disgiunto dovrà essere adeguatamente motivato prevedendo in tale caso l'accettazione da parte del nuovo progettista dell'attività progettuale svolta in precedenza.

Introduzione del BIM (art. 23 comma 13)

Il D.Lgs. 50 attribuisce alle stazioni appaltanti la possibilità, purché siano dotate di personale adeguatamente formato e dispongano di idonei sistemi di monitoraggio, di richiedere, per l'affidamento di nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, e prioritariamente per i lavori complessi, metodi e strumenti elettronici finalizzati alla modellazione elettronica e informatica.

Le relative modalità attuative saranno stabilite con apposito **decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che prevederà una tempistica graduale finalizzata ad una progressiva introduzione dell'obbligatorietà del metodo. Il Decreto **doveva essere adottato entro il 31/07/2016** e quindi costituisce uno degli atti attuativi su cui si appalesano forti ritardi. L'utilizzo di tali metodologie costituirà **parametro di valutazione dei requisiti premianti dei concorrenti**.

Progettazione Interna ed Esterna (Art. 24)

La principale modifica apportata dal Decreto Correttivo riguarda il comma 8 dell'articolo 24 con essa finalmente si ribadisce, anche nella norma primaria, l'obbligatorietà dell'uso del cosiddetto decreto parametri per la determinazione del base d'asta. **Le integrazioni previste dai commi 8bis e 8ter** escludono inoltre, a garanzia dei professionisti tecnici, la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera o di prevedere per lo stesso forme di

sponsorizzazione o di rimborso e impongono, infine, di riportare in convenzione le modalità di pagamento degli stessi.

Nella nuova disciplina non viene riaffermato il principio della priorità dell'attività progettuale svolta all'interno delle pubbliche amministrazioni prevista dal precedente Codice, che prevedeva inoltre la presenza di un fattore remunerativo aggiuntivo per i tecnici interni alla stazione appaltante nonché la tassatività dei casi di possibile ricorso a soggetti esterni (art. 90 del D.Lgs. 163/2006).

Il nuovo Codice pone invece sullo stesso piano la progettazione interna alle amministrazioni (peraltro non incentivata) e quella affidata all'esterno a professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti e consorzi stabili di società.

Progettazione Interna

Per quanto attiene alla progettazione interna alle stazioni appaltanti si prevede, in continuità con la normativa precedente, che il progetto debba essere firmato da dipendenti abilitati all'esercizio della professione anche non iscritti agli Ordini. Come già previsto con il D.Lgs. 163/2006 i dipendenti pubblici che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di altre pubbliche amministrazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (art. 24 comma 3).

Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24 comma 4).

Gli incentivi

La nuova disciplina all'articolo 113 comma 2 sopprime l'incentivo interno per la progettazione, man-

tenendolo solo per le altre funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi. La nuova impostazione si pone in linea con lo spirito della legge delega, che valorizza le funzioni di programmazione e di controllo delle stazioni appaltanti.

L'incentivo non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Resta fermo (comma 1) il principio per cui gli oneri inerenti la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, i collaudi, gli studi, la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, le prestazioni professionali per la redazione del progetto esecutivo, sono inseriti nell'ambito degli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'intervento.

Le amministrazioni destinano a un apposito fondo le risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara. L'80% del fondo è ripartito, per ciascuna opera, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, **è destinato all'acquisto** da parte della stazione appaltante di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso del Bim, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

È previsto in aggiunta che con una parte di tali risorse le stazioni appaltanti possano attivare tirocini formativi o dottorati di ricerca.

Progettazione Esterna

In caso di affidamento delle attività all'esterno il **Codice prevede che un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso**, definisca i requisiti che devono possedere professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di progettisti e consorzi stabili di società per svolgere le attività di progettazione e le altre attività tecniche. Nelle more si applica la disciplina precedente dettata dal D.P.R. 207/2010 (Art. 24 comma 2).

Le disposizioni sopra richiamate hanno trovato attuazione con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263, pubblicato in GU n. 36 del 13 febbraio 2017, in vigore dal 28 febbraio 2017. Sono poi ribaditi i divieti, già **previsti dalla previgente disciplina, di affidare in via diretta o indiretta l'esecuzione dei lavori ai soggetti che hanno svolto incarichi di progettazione.** È previsto, come per il D.Lgs. 163/2016, che tale divieto non si applica laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori (Art. 24 comma 7).

I Corrispettivi

Come già riportato con le modifiche apportate dal Decreto Correttivo al comma 8 dell'articolo 24 finalmente si ribadisce, anche nella norma primaria (laddove l'ANAC già si era espressa favorevolmente), l'obbligatorietà dell'uso del cosiddetto Decreto Parametri per la determinazione del base d'asta.

L'art. 24, comma 8 del nuovo Codice, come modificato dal Decreto Correttivo, dispone che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emani un decreto (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice) recante le tabelle dei corrispettivi, commisurati al

livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e degli altri servizi tecnici di cui all'art. 31, comma 8 (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, supporto al RUP) – **che sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.**

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui in oggetto continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al D.M. 31/10/2013, n. 143 (art. 216, comma 6) oggi D.M. 17 giugno 2016.

Le integrazioni previste dal Correttivo ai commi 8bis e 8ter escludono inoltre la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera o di prevedere per lo stesso forme di sponsorizzazione o di rimborso e impongono, infine, di riportare in convenzione le modalità di pagamento degli stessi.

L'affidamento della progettazione e di altri servizi tecnici

Per l'esame della fase di aggiudicazione di un servizio di ingegneria ed architettura occorre una lettura ed un esame congiunta di più articoli del codice in particolare degli articoli 157, 80, 83, 93 e 95.

Come noto l'art. 157 del codice detta una disciplina delle procedure di aggiudicazione che, per quanto generica, è connotata da specialità e tassatività nel senso che non è possibile applicare procedure diverse da quelle indicate al comma 3 dello stesso articolo. In primo luogo si prevede la regola, in linea con i criteri fissati dalla legge delega, secondo cui i servizi di ingegneria ed architettura devono essere aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa se di importo superiore a 40.000 Euro (art. 95, comma 3, lettera b)).

Sparisce inoltre l'obbligo di stipulare apposita polizza per errori o omissioni progettuali, l'art. 24, comma 4, prevede comunque l'obbligo per chiunque svolga attività di progettazione o servizi tecnici di essere in possesso di adeguata polizza per i rischi professionali.

Preliminarmente occorre osservare che, **con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 56/2017** al comma 2 dell'art. 157 del Codice, viene meno la distinzione fra appalti d'importo pari o superiore ai 100 mila euro ed inferiori alla soglia europea e quelli d'importo pari o superiori a detta ultima soglia di valore. Di fatto quindi il Decreto Correttivo ha accorpato le due ultime soglie previste dalla normativa che Il Cap. IV delle Linee Guida n.1 sui SIA individua in base a quattro soglie di valore:

- incarichi d'importo inferiore alla soglia dei 40mila euro;
- incarichi d'importo compreso fra 40mila euro ed inferiore a 100mila euro;
- incarichi d'importo compreso fra 100mila euro ed inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice
- incarichi d'importo pari o superiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice (euro 209mila);

Il Correttivo inoltre interviene sugli incarichi d'importo inferiore ai 40.000 Euro, al comma 2 dell'art. 36, prevedendo per questi l'affidamento diretto con esclusione dell'obbligo di motivazione e del ricorso al confronto fra due o più preventivi.

Tutta la disciplina sugli affidamenti dei SIA scatta nel D.lgs. 50/2016 la mancanza di una parte specifica sui Servizi di Ingegneria e Architettura in quest'ottica assumono particolare rilevanza le Linee Guida N. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016.

Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro

Per gli appalti di valore inferiore ai 40mila euro le Linee Guida n. 1 Cap. IV, par. 1.3.1 prevedono la possibilità di procedere con un affidamento diretto e fiduciario secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ed in generale dall'art. 36, comma 2, lett. a del Codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione dovrà essere negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Nelle linee guida l'ANAC suggerisce "l'acquisizione di due preventivi,".

Tale previsione deve ritenersi superata, come precisato sopra, dalle modifiche introdotte dall'art. 25 del DLGS 56/2017 che ha escluso l'obbligo di motivazione per l'affidamento degli appalti che ricadono in tale soglia di valore.

Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

L'ANAC per gli appalti compresi fra 40 mila Euro e 100 mila euro afferma che, nel nuovo quadro normativo, è previsto la possibilità di procedere ad affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 36 comma 2 lett b), come richiamato dall'art. 157 del Codice, con invito ad almeno cinque operatori scelti a rotazione da un elenco di operatori o attraverso indagini di mercato.

Il nuovo quadro normativo, conferma, quindi, la possibilità di istituire un apposito elenco da cui attingere per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Affidamento Di Incarichi D'importo Pari o Superiore A 100.000 euro.

L'art. 157 del codice disciplina

l'affidamento degli incarichi di SIA superiori alla soglia UE indicando le modalità procedurali di aggiudicazione che sono quelle prescritte per tutti i servizi dalle norme non essendo prevista una disciplina speciale per la qualificazione dei SIA che, pertanto, dovrà attingere alla disciplina di carattere generale (art. 83 codice e allegato XVII).

Tuttavia l'Autorità afferma che in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture, è possibile individuare, tenuto conto della specificità **dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (art. 83 del Codice e art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE), i seguenti requisiti di qualificazione (sostanzialmente analoghi a quelli di cui all'abrogato art. 263 DPR 207/2010):**

- a. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4) dell'importo a base di gara; in alternativa, il requisito può **essere soddisfatto da una polizza assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice.**
- b. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte (nel previgente regolamento era da 2 a 4) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguar-

do ad ognuna delle classi e categorie;

- c. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4) ;
- e. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in una misura non minore alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio (nel previgente regolamento era da 2 a 4).


IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

D.LGS. 50/2016 - D.LGS. 56/2017

LINEE GUIDA ANAC

ING. MICHELE LAPENNA

CONSIGLIERE C.N.I. - REFERENTE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI DI INGEGNERIA



LE LINEE GUIDA ANAC NELL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO

Come è noto nella predisposizione della normativa di attuazione del **D.LGS 50/2016** si è abbandonato il modello del regolamento unico di attuazione, introducendo un sistema di **soft regolamentazione, la cosiddetta soft law**, affidato ad oltre 50 atti attuativi dalla natura giuridica diversificata.

A tale proposito il Consiglio di Stato (nel parere n. 855/2016 del 01/04/2016) ha contato rispettivamente circa 50 atti attuativi così suddivisi:

- 1) **16 Decreti del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti** alcuni dei quali adottati su iniziativa dell'ANAC;
- 2) **15 Linee Guida dell'ANAC vincolanti o chiarificatrici;**
- 3) **4 DPCM;**
- 4) **15 Decreti di altri Ministeri.**

In particolare le **Linee Guida dell'ANAC** sono di tre tipi:

- 1) **Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale** su proposta dell'ANAC e sottoposti a parere delle commissioni parlamentari. Si tratta di veri e propri atti regolamentari, che seguono il procedimento previsto per questo tipo di atti (ivi compreso il parere del Consiglio di Stato);
- 2) **Linee Guida "vincolanti"**, si tratta di atti di regolazione emanati da una Autorità indipendente, che devono seguire alcune garanzie procedurali minime: consultazione pubblica, analisi e verifica di impatto della regolazione, adeguata pubblicità e pubblicazione e eventuale parere (facoltativo) del Consiglio di Stato;
- 3) **Linee Guida non vincolanti.** Queste ultime hanno un valore di indirizzo al fine di orientare i comportamenti delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Le Linee Guida non vincolanti comunque indirizzano l'operato delle stazioni appaltanti che dovranno congruamente motivare i presupposti e le ragioni di diritto della deroga a quanto prescritto dalle Linee Guida stesse.

L'operazione di **derogolamentazione** riveste una importanza centrale in materia di Servizi di Ingegneria ed Architettura in quanto per effetto della stessa Soft Law è venuta meno nel Nuovo Codice una sistematica collocazione di tutte le disposizioni in uno specifico Titolo come avveniva nel D.Lgs. n. 163/2006.

Le disposizioni del Codice che interessano i Servizi di Ingegneria e Architettura come richiamate nelle **Linee Guida ANAC n° 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"**

sono in particolare:

- **l'art. 23 sui Livelli della Progettazione per gli appalti di lavori, per le concessioni di lavori e per i servizi;**
- **l'art. 24, commi 4 e 8 sulla Progettazione Interna ed Esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;**
- **l'art. 31 sul Ruolo e Funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;**
- **l'art. 46 sugli Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;**
- **l'art. 83 sui Criteri di Selezione e Soccorso Istruttorio;**
- **l'art. 93, comma 10 sulle Garanzie per la Partecipazione alla Procedura;**
- **l'art. 95, comma 3, lett. b sui Criteri di Aggiudicazione dell'appalto;**
- **l'art. 157 che disciplina essenzialmente le procedure di Aggiudicazione per l'Affidamento dei SIA.**

1. LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI DI LAVORI, PER LE CONCESSIONI DI LAVORI E PER I SERVIZI - ART. 23 DLGS 50/2016.

L'articolo disciplina i livelli di progettazione, la novità più significativa rispetto alla normativa previgente è la sostituzione del progetto preliminare con il progetto di fattibilità tecnico - economica mentre vengono lasciati inalterati i successivi due livelli progettuali (definitivo ed esecutivo).

Il **comma 3** rinvia ad un **Decreto del Ministero delle Infrastrutture la definizione dei contenuti dei tre livelli progettuali**¹ per il quale il Codice non prevede una data di scadenza per la sua entrata in vigore. Lo schema di Decreto Ministeriale è stato oggetto di parere da parte del Consiglio di Stato (parere 22/2017 del 10/01/2017) che ha espresso riserve in particolare sotto il profilo della complessità degli adempimenti introdotti, con il conseguente rischio di allargamento a dismisura dei tempi di realizzazione delle opere, e del contrasto tra lo schema di Decreto Ministeriale e la norma primaria in relazione al possibile sdoppiamento del primo livello di progettazione in due fasi, pertanto lo schema risulta allo stato in fase di revisione e comunque la sua emana-

¹ *L'art. 23, comma 3 dispone che: Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto Decreto, si applica l'articolo 216, comma 4*

zione sarà successiva alla pubblicazione del Correttivo Del Codice che risolve parte dei problemi sollevati dal Consiglio Di Stato. In base a quanto sopra riportato la pubblicazione del Decreto Ministeriale dovrebbe essere ad oggi imminente.

Nelle more dell'approvazione del Decreto, i contenuti dei livelli progettuali sono quelli di cui agli articoli dal 14 al 43 e da 239 a 247 del DPR 207/2010².

Anche il **Decreto Ministeriale per l'attuazione del comma 13 del medesimo articolo 23**³, relativo alla introduzione graduale del **BIM**, risulta in fase di elaborazione non ostante per esso il Codice prevedesse una entrata in vigore al **31 luglio 2016**.

L'art. 23 non rinvia, dunque, in maniera diretta e specifica all'intervento dell'ANAC che tuttavia con le **Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura"**, approvate con la deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 973 del 14 settembre 2016, è intervenuta sulla materia, priva di regolamentazione sistematica, al fine di riorganizzare la disciplina del settore.

Fra i principi di carattere generale individuati dalle **Linee Guida n.1** sui SIA in materia di progettazione vanno richiamati:

- il principio di **"continuità della progettazione ed accettazione della progettazione svolta"** che traduce essenzialmente la disposizione dell'**art. 23, comma 12** del Codice secondo cui la progettazione definitiva ed esecutiva devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo e che in caso di subentro di un nuovo progettista, questi dovrà approvare il precedente livello progettuale. A tale proposito l'ANAC prevede che l'accettazione del professionista subentrante debba avvenire previa validazione relativa alla progettazione definitiva ai fini della redazione del progetto esecutivo (par. 2.3 della Linee Guida n. 1) ed ammette (Linee Guida n. 1 par 2.1) la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica in quanto *"Risulta, infatti, accentuato*

il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto dei lavori".

In caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva inoltre l'ANAC, al par. 2.4 delle Linee Guida n. 1, esclude l'obbligo di una nuova relazione geologica in sede esecutiva *"quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo."*

- **Il venire meno nel nuovo quadro normativo "del principio della priorità della progettazione interna rispetto a quella affidata a professionisti esterni"**. L'Anac ribadisce tale principio, già oggetto di chiara delega legislativa e contenuto nella Legge 11/2016, prevedendo tale priorità solo in un caso particolare. Infatti al par. 3.1.1 delle Linee Guida n. 1 si prevede la necessità che la stazione appaltante valuti preliminarmente se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2⁴. Solo in tale caso l'amministrazione è tenuta a ricorrere a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia e ferma restando la necessità di garantire un medesimo livello di qualità rispetto all'eventuale affidamento esterno della progettazione.

2. PROGETTAZIONE INTERNA E ESTERNA ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI - ARTICOLO 24 DLGS 50/2016.

L'**art. 24 del Codice** disciplina la progettazione interna ed esterna alle stazioni appaltanti e norma alcuni aspetti di fondamentale importanza ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di tutti i servizi tecnici ed, in particolare, di quelli di progettazione.

Il **comma 2** rimette ad un Decreto del **Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC, l'individuazione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dall'art. 46 del Codice**.

La norma va letta in raccordo con il **comma 5 del medesimo art. 24** secondo il quale il soggetto affidatario dell'incarico dovrà essere comunque un professionista iscritto all'albo, personalmente responsabile e nomina-

² L'art. 216, comma 4 DLGS 50/2016, richiamato dall'art. 23, comma 3 del medesimo DLGS, dispone che: *Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*

³ per regolamentare *"le modalità ed i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà..." di metodi e strumenti elettronici specifici per lo svolgimento delle attività di progettazione e verifiche*

⁴ *Lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico*

tivamente indicato già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle relative qualifiche professionali. Il Decreto dovrà inoltre individuare anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti in presenza singola e/o associata nelle procedure di gara per l'affidamento di incarichi tecnici.

Le disposizioni sopra richiamate hanno trovato attuazione con il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263**, pubblicato in GU n. 36 del 13 febbraio 2017, in vigore dal 28 febbraio 2017⁵.

Il Decreto ribadisce la necessità del possesso del titolo di studio idoneo allo svolgimento dell'attività di progettazione, dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'albo professionale (art. 1) ed individua i requisiti delle società fra professionisti (art. 2) e di ingegneria (art. 3). Sulla figura del **"giovane professionista"** interviene l'**art. 4** del Decreto ai sensi del quale i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (di seguito RTP) devono prevedere **quale progettista** la presenza di almeno un giovane professionista che sia laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Nel caso in cui la procedura non richieda il diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, ferma restando l'abilitazione da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. **L'art. 4 precisa inoltre espressamente che: "I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti."**

Sulla figura del "giovane professionista" le Linee Guida ANAC n. 1 prevedono anche che, in presenza di lavori di particolare complessità, di cui all'art. 23 comma 2 del Codice, ed in assenza di idonee professionalità, l'amministrazione dovrà utilizzare la procedura del **concorso di progettazione**, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3 del Codice). Il Decreto Ministeriale del MIT n° 263/2017 prevede, inoltre, che le società sono obbligate a versare il contributo

integrativo previsto dalle Casse di previdenza cui fa riferimento il firmatario del progetto (art. 8).

Le Società, i Raggruppamenti ed i Consorzi inoltre ai sensi dell'art. 6 del DM sono tenuti a comunicare all'ANAC, per il loro inserimento nel casellario specifico, le seguenti informazioni:

- a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente Decreto, nonché ogni loro successiva variazione;
- c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
- d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Il **comma 5** dell'art. 24 del Codice prevede, altresì, che *"all'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, comma 1"*.

LANAC interviene per specificare i contenuti di detta disposizione, di cui, per esigenze sistematiche, si rinvia la trattazione in sede di disamina dell'art. 157 del Codice. Deve segnalarsi, invece, immediatamente il principio di **"necessaria qualificazione"** anche per i settori speciali, del progettista (punto 2.5.2 delle Linee Guida n. 1).

LANAC (Linee Guida n. 1) **annovera fra i principi fondamentali anche il divieto di affidamento al progettista dell'esecuzione dei lavori** progettati richiamato dal **comma 7 dell'art. 24** del Codice. Non si tratta invero di un divieto assoluto (par. 2. 2 delle Linee Guida n. 1), in quanto il progettista potrà partecipare alla gara ove dimostri che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza. L'Autorità, tuttavia precisa che: *"A tal fine è almeno necessario, in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato, mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione, anche in formato editabile, nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell'autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione."*

Di grandissima importanza, infine, sono i **commi 8, 8-bis e 8-ter dell'art. 24** del Codice così come modificato ed integrato dal **Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n° 56 "Disposizioni integrative e correttive al**

⁵ Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in GU n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017.

Il comma 8 demanda al Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la definizione, attraverso un Decreto Ministeriale dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e di quelle, di supporto al RUP, previste dal comma 8 dell'art. 31 del Codice. Il comma 8, così come modificato dal Decreto Correttivo, prevede che i predetti corrispettivi siano utilizzati dalle stazioni appaltanti per la determinazione dell'importo da base di gara.

La materia è oggi disciplinata dal **Decreto Ministeriale 17/06/2016 e l'ANAC ha in merito precisato, ancora prima della emanazione del Correttivo**, che ai fini della determinazione della base d'asta *"occorre fare riferimento ai criteri"* fissati da detto DM nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012. Il richiamo al disposto normativo mette in evidenza il rilievo sostanziale dell'inciso *"occorre fare riferimento"* da intendersi nel senso di rinvio obbligatorio negli atti di gara del citato Decreto Ministeriale (par. 3.2.1 Linee Guida n. 1). **La stazione appaltante è obbligata, altresì, per motivi di trasparenza e correttezza a riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. La ragione della previsione di tale obbligo è rinvenuta (par. 3.2.2 Linee Guida n. 1) *"nella possibilità di consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa."*

Il comma 8-bis prevede che le Stazioni Appaltanti **non possano subordinare la corresponsione dei corrispettivi dovuti per i SIA al finanziamento dell'opera e regola le condizioni di pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modifiche ed integrazioni**⁶.

Infine il **comma 8-ter** esclude la possibilità che nei

contratti attinenti ai SIA la stazione appaltante possa prevedere come **corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso**, ad eccezione per i contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.

3. RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEGLI APPALTI E NELLE CONCESSIONI - ART. 31 DLGS 50/2016

Il comma 5 dell'art. 31 del Codice demanda all'ANAC, con proprie Linee Guida, la definizione di una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità. Con le stesse Linee Guida devono essere determinati l'importo massimo e la tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

L'ANAC è intervenuta in materia con le Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate con deliberazione del Consiglio del 26/10/2016 n. 1096.

Sulla portata applicativa dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ANAC precisa che esso trova applicazione anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio all'art. 114, ai settori speciali, ma non alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Per quanto concerne il momento della nomina del RUP, l'Anac precisa che deve essere nominato:

- in caso di lavori, tra i dipendenti di ruolo dell'unità organizzativa responsabile, prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi;
- in caso di servizi e forniture contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture (par. 2.1 LG n. 3);

Il dipendente, oltre al titolo di studio comunque "tecnico" (in coerenza con quanto prescritto dal comma 6 dell'art. 31), dovrà essere:

- per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura: un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale (par. 2.5 LG n. 3);
- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 (par. 2.3 LG n. 3);

⁶ Testo Unico per La Tariffa Professionale degli Onorari dell'Ingegnere e dell'Architetto

- non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (par. 2.2 LG n. 3).

Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di Presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

A tale ultimo proposito si segnala che al RUP sono demandate anche le funzioni di verificare la regolarità amministrativa delle offerte e la eventuale anomalia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso.

I requisiti professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 31 del Codice sono specificati, per quanto concerne i lavori ed i servizi di ingegneria ed architettura, al par. 4 delle Linee Guida n. 3. che articola dette competenze in base al valore della commessa.

In generale le L.g. n. 3/2016 precisano che il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.

In particolare per gli appalti di lavori:

a) per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere in possesso almeno:

- di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.),
- di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

b) per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso:

- di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali.
- abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo.
- un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno

cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

- possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

c) per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso:

- di una laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b);
- abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo albo;
- un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

d) In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c):

- la qualifica di project manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Sotto il profilo organizzativo l'ANAC chiarisce la portata delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 31 (LG n. 3 par 2.4) precisando che il RUP si avvale del supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di inadeguatezza dell'organico, propone (all'amministrazione aggiudicatrice) l'affidamento delle attività di supporto obbligatorio secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Gli affidatari dovranno essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e non potranno partecipare agli incarichi di progettazione, ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici, nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice.

Per quanto concerne il comma 9 dell'art. 31 invece l'ANAC precisa che la stazione appaltante ha la possibili-

tà di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Il comma 8 dell'art. 31, che peraltro vieta il subappalto nelle prestazioni afferenti i servizi di ingegneria ed architettura, è invece chiarito dalle Linee Guida n. 1/2016 che al Cap. II, par 3 riconoscono il rango di principio fondamentale di detto divieto chiarendo, con specifico riferimento alla relazione geologica, che l'operatività del divieto impone rispettivamente:

- a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;
- b) la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

I paragrafi 5 e 6 individuano, infine, le complesse attività riservate al RUP nelle fasi di programmazione, progettazione, aggiudicazione ed esecuzione specificando la portata dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 31.

4. OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - ART. 46 DLGS 50/2016

La norma ha trovato attuazione come sopra riportato con il **Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263** "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

5. SCELTA DELLE PROCEDURE E OGGETTO DEL CONTRATTO – ART. 59 DLGS 50/2016

Sebbene rubricato come "scelta delle procedure" l'**art. 59 reca un importante principio** relativo alla realizzazione dell'opera pubblica e cioè **il divieto di commistio-**

ne fra progettazione ed esecuzione che l'ANAC, nelle Linee Guida n. 1, ha collocato fra i principi fondamentali della progettazione.

In particolare al cap. I, par. 5.1 di dette Linee Guida, l'Autorità precisa tale principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. **La norma, seppure modificata e attenuata con il Decreto Correttivo D.Lgs 56/2017**, prevede il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e (art. 59, comma 1).

Il Decreto Correttivo ha inoltre previsto la possibilità dell'affidamento congiunto della Progettazione Esecutiva e della Esecuzione dei Lavori nei casi in cui **l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente**, fatto di cui la stazione appaltante deve dare opportuna motivazione nella determina a contrarre (**art. 59, commi 1bis e 1ter**). Con lo stesso Decreto si ammorbidisce la fase transitoria prevista dal Dlgs 50 prevedendo che **il divieto di ricorso all'appalto integrato non si applichi alle opere i cui progetti definitivi siano stati definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Codice, con pubblicazione del bando entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Correttivo.**

Il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. Di contro si applica anche ai settori speciali il principio in forza del quale qualora si ricorra ad appalto integrato, il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.

6. LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE L'ART. 157 E GLI ARTICOLI CONNESSI 80 – 83 – 93 – 95 DEL DLGS 50/2016

Per l'esame della **fase di aggiudicazione** di un servizio di ingegneria ed architettura occorre **una lettura ed un esame congiunta di più articoli del codice, in particolare degli articoli 157, 80, 83 e 95.**

Come noto l'**art. 157** del codice detta una disciplina delle procedure di aggiudicazione che, per quanto generica, è connotata da specialità e tassatività nel senso che non è possibile applicare procedure diverse da quelle indicate, come riportato al **comma 3** dello stesso articolo.

Le Linee Guida n. 1/2016 sull'affidamento dei SIA valorizzano tale aspetto individuandolo come primo principio fondamentale di disciplina della materia precisando, al Cap II, par. 1.1, che: *“Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 3, lett. vvv diverse da quelle individuate dal Codice.”*

Il Cap. IV delle stesse **Linee Guida n.1**, in continuità con la normativa previgente, conferma la ripartizione delle tipologie procedurali in base a **quattro soglie di valore**:

- 1) incarichi d'importo inferiore alla soglia dei **40mila euro**;
- 2) incarichi d'importo **compreso fra 40mila euro ed inferiore a 100mila euro**;
- 3) incarichi d'importo **compreso fra 100mila euro ed inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice** (euro 209mila);
- 4) incarichi d'importo **pari o superiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice**.

Preliminarmente occorre osservare che, **con le modifiche introdotte dal DLGS 56/2017 all'art. 157 comma 2 del Codice, viene meno la distinzione fra appalti d'importo pari o superiore ai 100 mila euro ed inferiori alla soglia europea e quelli d'importo pari o superiori a detta ultima soglia di valore. Di fatto quindi il Decreto correttivo ha accorpato le due ultime soglie sopra riportate.**

Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, sebbene i vari passaggi siano sufficientemente delineati dalle **Linee Guida n. 1/2016** occorre considerare anche le **Linee Guida n. 4/2016, “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”**, approvate con deliberazione del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 relative alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia europea.

Occorre a tale proposito tenere presente che il Decreto Correttivo, DLGS 56 del 19/04/2017, all'art. 25 **estende l'oggetto delle Linee Guida n. 4**, previste dal **comma 7 dell'art. 36** del Codice, prevedendo che esse disciplinino anche le modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Rispetto alle Linee Guida n. 4/2016 il correttivo inoltre interviene sugli incarichi d'importo inferiore ai 40.000 Euro, prevedendo per questi l'affidamento diretto con esclusione dell'obbligo di motivazione e del ricorso al confronto fra due o più preventivi.

Può ritenersi confermato, invece, quanto riportato nelle sopra citate Linee Guida per la regolamentazione delle **indagini di mercato** e del **procedimento di formazione dell'elenco di operatori**.

L'Autorità al **paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 4** specifica i principi fondamentali che le stazioni appaltanti devono applicare in caso di affidamento sulla base di una procedura semplificata. Si tratta, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Di particolare importanza è, anche, quanto riportato al par. 2.3 di dette **Linee Guida n. 4/2016** che impone di considerare: *“le realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.”*

Per quanto attiene ai requisiti di qualificazione per i servizi di ingegneria e architettura è prevista una regolamentazione speciale rispetto a quella generale per le procedure sotto-soglia prevista dalle Linee Guida n. 4/2016. L'autorità par. 3.3.1 delle **Linee Guida n. 1/2016**, a tale proposito prevede sia necessaria preliminarmente l'identificazione delle opere alle quali appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella **tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016** e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo sarà possibile secondo l'Autorità:

- richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;
- determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite dalle stesse Linee Guida.

Per gli appalti di valore inferiore ai 40mila euro le Linee Guida n. 1, Cap. IV, par. 1.3.1, prevedono la possibilità di procedere con un affidamento diretto e fiduciario secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ed in generale dall'art. 36, comma 2, lett. a del Codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione dovrà essere negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Nelle Linee Guida l'ANAC suggerisce *“l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia*

della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità della prestazione resa.”.

Tale previsione deve ritenersi superata, come precisato sopra, dalle modifiche introdotte dall'art. 25 del DLGS 56/2017 che ha escluso l'obbligo di motivazione per l'affidamento degli appalti che ricadono in tale soglia di valore.

Per quanto concerne la **stipula del contratto** l'ANAC (Linee Guida n. 4/2016) richiama l'art. 32, comma 14 DLGS 50/2016, precisando come essa possa avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Nel caso di incarichi d'importo pari o superiore ai 40mila euro ed inferiore ai 100mila euro è possibile il ricorso alla procedura negoziata senza bando, con invito ad almeno **cinque operatori** individuati con due modalità alternative: **indagini di mercato o elenchi di operatori** (Linee Guida n. 1 Cap IV, par. 1). L'ANAC precisa che, al fine di garantire una maggiore partecipazione, *“le stazioni appaltanti dovranno inviare copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.”.*

L'elenco di operatori dovrà essere articolato sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le relative fasce di importo.

Ai fini della qualificazione, fermi restando i requisiti di carattere professionale, così come previsti dall'ordinamento professionale di appartenenza, necessari per l'esercizio dell'attività professionale **può essere richiesta anche un'esperienza pregressa**, relativa alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l'elenco (Linee Guida n. 1, Cap IV, par. 1.1.2).

Questa prescrizione sembrerebbe sostanzialmente coerente con le modifiche introdotte **dal DLGS 56/2017 al comma 5 dell'art. 36** del Codice, con la quale si prevede la possibilità della stazione appaltante (per i soli appalti d'importo inferiore alle soglie europee di cui alle lett. a e b del comma 2 dell'art. 35) di non richiedere requisiti di qualificazione tecnica ed economica (*le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito*).

L'elenco infine dovrà essere **sempre aperto** e dovrà prevedersi un termine massimo per la risposta dell'amministrazione alla domanda di iscrizione da parte del professionista.

Fra le condizioni che l'avviso di formazione dell'e-

lenco dovrà prevedere l'ANAC, Linee Guida n. 1, Cap IV, par. 1.1.1, richiama a titolo esemplificativo:

- **il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti**, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- **il principio della predeterminazione di criteri oggettivi**, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
- **il divieto di cumulo degli incarichi** al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo. A tale proposito si segnala che ai fini dell'individuazione degli operatori da selezionare l'ANAC richiama nelle **Linee Guida n. 4/2016** par. 4.2.2 il rispetto del principio di rotazione degli inviti, *“al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese”.* Ne consegue l'eccezionalità dell'invito all'affidatario uscente che dovrà essere adeguatamente motivato *“avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento”.*
- la **correlazione dell'esperienza pregressa** richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

L'indagine di mercato (Linee Guida n. 1, Cap IV, par. 1.2) dovrà svolgersi previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell'elenco degli operatori. L'Anac precisa che: *“Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio”.*

Con le **Linee Guida n. 4/2016** (par. 4.2.6) l'ANAC **individua i contenuti essenziali dell'invito** che dovranno essere integrati, come già ribadito in precedenza, alla luce di quanto previsto dal nuovo **comma 7 dell'art. 36 del DLGS 50/2016**. Con il correttivo infatti si demanda alle Linee Guida ANAC il compito di disciplinare le modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento

di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

Sulla base delle Linee Guida vigenti il **contenuto minimo dell'invito** dovrà contenere:

- a) **l'oggetto della prestazione**, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) **i requisiti generali**, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) **il termine di presentazione dell'offerta** ed il periodo di validità della stessa;
- d) **l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione**;
- e) **il criterio di aggiudicazione prescelto**, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) **la misura delle penali**;
- g) **l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento**;
- h) **l'eventuale richiesta di garanzie**;
- i) **il nominativo del RUP**;
- j) **la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016**, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) **lo schema di contratto ed il capitolato tecnico**, se predisposti;

La verifica del possesso dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'ANAC precisa (Linee Guida n. 4/2016 par. 4.3.1) che la **stipula del contratto avviene**, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Per gli affidamenti di incarichi di importo pari o

superiore a 100.000 euro con le modifiche introdotte dal DLGS 56/2017 all'art. 157 comma 2 del Codice **viene meno**, come già ribadito, **la distinzione fra appalti d'importo pari o superiore a 100mila euro ed inferiori alla soglia europea e quelli d'importo pari o superiori a detta ultima soglia di valore**. Si applicano, quindi, per questi affidamenti, indifferentemente dal valore della commessa tutte le procedure previste dai Titoli III e IV della parte II del Codice, mentre prima del Correttivo era consentito il ricorso alle sole procedure aperte e ristrette per gli appalti ricompresi nella soglia di valore fra 100mila euro ed inferiori alla soglia europea.

Per gli affidamenti sopra richiamati devono ritenersi venute meno le prescrizioni delle Linee Guida n. 1 Cap IV, par. 2.1, che si riferiscono alle procedure per incarichi pari o superiori a 100.000 e inferiori a 209.000 euro, per quanto riguarda l'indicazione delle procedure applicabili, mentre possono ritenersi confermate per quanto concerne i requisiti di partecipazione che sono gli stessi indicati per gli affidamenti d'importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

I requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione a tali procedure sono individuati al Par. 2.2.1 e seguenti del Cap IV delle L.G. n. 1 che sostanzialmente attua e specifica sia l'art. 157 che l'art. 24, comma 5 del Codice.

I requisiti sono quelli d'idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiamati dall'art. 83 del Codice.

Il ricorso al fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto è ammesso solo sulla base di specifica motivazione e non potrà comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. L'Allegato XVII, parte I, lett. c del Codice specifica, inoltre, che il fatturato, globale o specifico, minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.

Sulla base di tali indicazioni il cap. IV par. 2.2.2.1 delle LG n. 1/2016 individua requisiti di partecipazione specifici per le procedure di affidamento dei servizi tecnici.

Si tratta in sintesi, dei **seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**:

- **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, **espletati nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi** antecedenti la pubblicazione del bando, **per un importo massimo pari al doppio** (nel previgente regolamento era da **2 a 4**) dell'importo a base di gara; in alternativa, il requisito può essere soddisfatto da una polizza assicurativa contro i rischi professionali, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett.c del Codice.

- **avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile **tra 1 e 2 volte** (nel previgente regolamento era da **2 a 4**) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
- **Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura**, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, **per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- **Il numero medio annuo del personale tecnico** utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati in una misura non minore alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, **non superiore al doppio** (nel previgente regolamento era da **2 a 4**).

L'Autorità richiama l'attenzione sul principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione anche al fine di **agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, in linea con quanto prescritto dalla Legge Delega all'art. 1, lett ccc.**

L'ANAC precisa, infine, che il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara, ma deve ricomprendere servizi di analoga complessità sulla base del raffronto contenuto nella tabella Z-1 allegata al DM del 17/06/2016 (Cap. IV par. 2.2.2.4, ma si veda anche il successivo Cap V sempre delle LG n. 1/2016).

Per quanto riguarda i **Raggruppamenti e i Consorzi Stabili, le Linee Guida n. 1**, al successivo paragrafo 2.2.3 precisano che la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti deve essere stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest'ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria e dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria (**modifica introdotta dall'art. 56 del DLGS 56/2017 che ha introdotto il comma 10 bis all'art. 83 del Codice**).

Il successivo Cap VI delle Linee Guida n. 1 interviene sulla disciplina **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuando ai sensi di quanto previsto

dall'art. 95, comma 6 del Codice, alcuni dei parametri maggiormente significativi per la valutazione delle offerte. Si tratta in particolare:

- a) **della professionalità e adeguatezza dell'offerta** desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel capitolo V delle Linee Guida e dal DM parametri;
- b) **delle caratteristiche metodologiche dell'offerta** desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) **del ribasso percentuale unico** indicato nell'offerta economica;
- d) **della riduzione percentuale** indicata nell'offerta economica **con riferimento al tempo**;
- e) **delle prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi** ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

Le Linee Guida n. 1/2016 suggeriscono, al fine di garantire la qualità della prestazione, che i fattori ponderali, per ciascun criterio, debbano mantenersi all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.

Del pari i **criteri motivazionali di valutazione degli elementi qualitativi** devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.

L'ANAC ha, in generale, dettato una disciplina attuativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le **Linee Guida n. 2/2016, "Offerta economicamente più vantaggiosa"**, approvate con la deliberazione del Consiglio n. 1005 del 21/09/2016. L'intervento dell'Autorità non è richiamato dall'art. 95, ma dall'art. 213, comma 2 del Codice ed è dunque strumentale a "*facilitare le sta-*

zioni appaltanti e gli operatori economici". In realtà tali Linee Guida rivestono natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. Esse dunque non si sovrappongono alla disciplina speciale prevista per gli incarichi di progettazione dalle Linee Guida n. 1/2016, ma vanno integrate con le modifiche introdotte all'art. 95 del Codice dal DLGS 56/2016 (art. 60). Esse in particolare ribadiscono che i servizi di ingegneria ed architettura d'importo pari o superiore alla soglia dei 40mila Euro "...devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". A tale ultimo proposito le Linee Guida n. 1/2016 prevedono un punteggio della componente economica non superiore a venti punti, mentre le summenzionate modifiche apportate all'art. 95 rimettono alla stazione appaltante la determinazione di un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Per quanto riguarda la **commissione giudicatrice** la sua composizione e funzionamento **sono disciplinati dall'art. 77 del Codice** e dalle **Linee Guida n. 5**, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.

I componenti della commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte economicamente più vantaggiose **devono essere esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC**, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara.

L'albo, destinato ad entrare in vigore solo una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del Codice, è composto da (par 2 delle Linee Guida n. 5/2016):

- a) **una sezione ordinaria** contenente l'elenco degli esperti che possono essere selezionati dall'Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse;
- b) **una sezione speciale**, prevista dall'art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

In caso di **affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità**, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione (par. 2 delle premesse alle Linee Guida n. 5/2016).

Gli adempimenti rimessi alle stazioni appaltanti sono individuati al par. 1.1 del cap. 1 delle L.G 5/2016. Difatti "nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di

scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione".

In particolare **devono essere indicati**:

- 1) **numero di membri** della commissione giudicatrice (3 o 5);
- 2) **caratteristiche professionali** dei commissari di gara che "...devono essere esperti nello specifico settore cui offerisce l'oggetto del contratto". La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico.
- 3) **modalità di selezione dei componenti**, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 4) per quanto riguarda i **componenti esterni**, l'art. 77 stabilisce che:
 - a) l'Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;
 - b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
 - c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
- 5) **compiti attribuiti alla commissione giudicatrice**. Da segnalare che fra i compiti ulteriori della commissione è ricompreso anche l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee Guida n. 3 del 26 ottobre 2016;
- 6) **criteri per la scelta del Presidente** (pertinenza del settore di competenza, valutazione dei curricula, anni di esperienza maturati o il sorteggio);
- 7) **durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice**;
- 8) **modalità di svolgimento dei lavori** da parte della commissione. Secondo l'ANAC "In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6

del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Il par. 1.6 del cap. 1 delle Linee Guida n. 5/2016 prevede espressamente che: *“Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti si dotano di strumenti di ausilio per i commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo e che non determinino interferenze nel processo di valutazione delle offerte.”.*

Fra i candidati componenti della Commissione vi sono anche (sezione ordinaria) i professionisti iscritti ad albi e collegi.

Il par. 2.3 del Cap. 2 delle Linee Guida n. 5/2016 precisa che i requisiti minimi indispensabili che i professionisti esercenti professioni regolamentate devono possedere per poter essere iscritti nell’Albo sono:

- a) **iscrizione all’ordine o collegio** professionale di appartenenza da **almeno 5 anni** o, nel caso di affidamenti di **particolare complessità, 10 anni**;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) **assenza di sanzioni disciplinari** della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) **regolarità degli obblighi previdenziali**;
- e) **possesso della copertura assicurativa** obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- f) **aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione.** Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Per i dipendenti della p.a. il par. 2.5, lett b) del cap 2 delle L.G. 5/2016 richiede la sola abilitazione all’esercizio della professione.

Il par. 3.1 (cap. 3 delle Linee Guida n. 5/2016) **individua le condizioni di moralità** per l’assunzione dell’incarico di componente della commissione (anche se con il ruolo di segretario della stessa), ed il successivo **par. 3.5**

specifica le cause di incompatibilità con tale ultimo incarico ed in particolare:

- a) **non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all’affidamento**;
- b) **non avere, direttamente o indirettamente, un interesse** finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) **non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore** (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.

SISTEMA CAM[®]

La tecnologia dell'acciaio
per il consolidamento strutturale.

CONSOLIDARE, ADEGUARE, CONSERVARE
in modo rapido, non invasivo, economico e duraturo.

TECNOLOGIA A PROVA DI TEST

Il **SISTEMA BREVETTATO CAM[®]** è il primo sistema ad aver ingegnerizzato il consolidamento strutturale ottenuto per via meccanica tramite la realizzazione di un reticolo tridimensionale di nastri in acciaio spessore ≤ 1 mm, posati in tensione con apparecchiature dedicate. Vanta una lunga storia sperimentale di validazione con test su edifici in scala e al vero e simulazioni di terremoti reali. (Enea, Protezione Civile, Uni-Bas, Uni-Me...) implementato dalle principali software-house nei più diffusi programmi di calcolo.

TEST ENEA



SENZA RINFORZO
Danno irreversibile PGA = 0,10 G
Collasso totale PGA = 0,30 G



CON UTILIZZO SISTEMA CAM[®]
Accelerazione limite strumentale
PGA = 1,20 G fessurazioni localizzate
Riserve plastiche totalmente disponibili

SISTEMA CAM[®] è un brevetto EDIL CAM[®] Sistemi Srl

MURATURA



Sede dell'Ex Genio Civile
L' Aquila

EDIFICI STORICI



Castello Rivera
L' Aquila

EDIFICI INDUSTRIALI



Primaria Azienda Dolciaria
Brescia

CEMENTO ARMATO



Stazione Termini
Roma

 **EDILCAM[®]**
SISTEMI
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON CUCITURE INOX

Via dei Genieri, 39 - 00143 Roma
Tel. +39.06.5073602 +39.06.50512918
+39.06.5070046 - Fax +39.06.60507041
info@edilcamsistemi.com
www.edilcamsistemi.com



INGG. MARCO BALDUCCI, MICHELE LAPENNA, EUGENIO PASINI, PAOLO PEZZAGNO, MAURIZIO RIBONI, UMBERTO SOLLAZZO

* disponibile su www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni

Opera e ubicazione NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI Provincia
--

Servizi tecnici PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA
Tel./Fax
/
E-Mail

Tecnico

--

Data	Elaborato	N°
Archivio	A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI <i>(art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016)</i>	1
		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

A.1 – PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per **PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA** relative alla realizzazione delle seguenti opere:

NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell'opera è pari a € 3.791.600,00 così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1.769.700,00
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	819.500,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica ed industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	312.600,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	541.100,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	348.700,00

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.13		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	0,0100
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) à€ (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,2300

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

STRUTTURE – S.03		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0400
QbII.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,0600
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,0300
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	0,0100
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) â€” (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,1000
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1800

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

IMPIANTI – IA.01		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	0,0100
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) â€” (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200

QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

IMPIANTI – IA.02

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	0,0100
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) â€” (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

IMPIANTI – IA.03

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,0700
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,0600
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	0,0100
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) â€” (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)	0,0900
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)	0,1600

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	0,1000

B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 17 Giugno 2016):

parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
 parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
 parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
 parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20	1.769.700,00	6,1684009900%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	819.500,00	7,3110237600%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	312.600,00	9,3387614900%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	541.100,00	8,0896625200%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	348.700,00	9,0676318300%

Costo complessivo dell'opera **€ 3.791.600,00**

Percentuale forfettaria spese **23,26%**

B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (Importi espressi in Euro)

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=23,26\%$ $S=CP \cdot K$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
E.13	EDILIZIA	1.769.700,00	6,1684009900%	1,20	QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24, QbII.01	0,5900	77.286,83	17.973,25	95.260,08
S.03	STRUTTURE	819.500,00	7,3110237600%	0,95	QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24, QbII.01	0,6100	34.720,07	8.074,24	42.794,31
IA.01	IMPIANTI	312.600,00	9,3387614900%	0,75	QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24, QbII.01	0,5200	11.385,26	2.647,67	14.032,93
IA.02	IMPIANTI	541.100,00	8,0896625200%	0,85	QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24, QbII.01	0,5200	19.347,74	4.499,36	23.847,10
IA.03	IMPIANTI	348.700,00	9,0676318300%	1,15	QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24, QbII.01	0,5200	18.908,06	4.397,12	23.305,18

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	$K=23,26\%$ $S=CP \cdot K$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				CP+S
E.13	EDILIZIA	1.769.700,00	6,1684009900%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	53.707,80	12.489,88	66.197,68
S.03	STRUTTURE	819.500,00	7,3110237600%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	25.328,58	5.890,22	31.218,80
IA.01	IMPIANTI	312.600,00	9,3387614900%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	9.414,73	2.189,42	11.604,15
IA.02	IMPIANTI	541.100,00	8,0896625200%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	15.999,09	3.720,63	19.719,72
IA.03	IMPIANTI	348.700,00	9,0676318300%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	15.635,51	3.636,08	19.271,59

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	199.239,60
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	148.011,94
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	347.251,54

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016)	€ 347.251,54 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 D.M. 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 347.251,54 +
Contributo INARCASSA (4%)	€ 13.890,06 =
Imponibile IVA	€ 361.141,60 +
IVA (22%)	€ 79.451,15 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 440.592,75



ESEMPIO DI UN PROGETTO DI UN SIA

Schema di contratto

I

INGG. MARCO BALDUCCI, MICHELE LAPENNA, EUGENIO PASINI, PAOLO PEZZAGNO, MAURIZIO RIBONI, UMBERTO SOLLAZZO

Opera e ubicazione

NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

COMUNE DI

Provincia

Servizi tecnici

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico

Data	Elaborato	N°
Archivio	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO (art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016)	2
		Rev.

Il Tecnico

Il Dirigente

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
 Schema di contratto per incarico professionale di
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

per la realizzazione delle seguenti Opere:
"NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT"

Codice Unocp Progetto (CUP):

Codice Identificativo Gara (CIG):

TRA

....., con sede in del comune di
 c.f. e PIVA,..... di seguito indicato come "Committente", rappresentato da..... in qualità di Responsabile
 del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente
 Comune di nella sua qualità di delegato speciale per la rma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del

E

il professionista Ing., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di al n. sez.
, domiciliato, ai fini del presente contratto, in, c.f., P. IVA, nella
 sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da, ecc.), in
 seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

- Progettazione definitiva**
- Progettazione esecutiva**

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17-06-2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle
 precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei
 servizi**" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'Art. 24 comma 8¹ del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri
 accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17-06-2016 come riportato nell'allegato
 Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente
 quadro sinottico.

2.1 PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17 giugno 2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

<input type="checkbox"/>	Progettazione definitiva	€ 199.239,60
<input type="checkbox"/>	Progettazione esecutiva	€ 148.011,94
TOTALE		€ 347.251,54

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data
, ed ammontano complessivamente a

€ (euro/00)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1
 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

¹ I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a
 porre a base di gara dell'affidamento.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DE-TERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17-06-2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonchè il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO ²

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto³ l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data da - Agenzia di con massimale di €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° (.....) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonchè per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero

² L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

³ L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".

di riunioni non superiori a (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17-06-2016:

- professionista incaricato€/h
- aiuto iscritto€/h
- aiuto di concetto€/h

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17 giugno 2016)

- Progettazione definitivagg
- Progettazione esecutivagg

Si precisa che:

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proproga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del %⁴ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

⁴ Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO⁵

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice⁶ è prevista una anticipazione pari al 20%⁷ del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al DLGS 231/2002 e s.m.i.

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

⁵ Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'Art. 151

⁶ l'art 24 comma 8 bis prevede che: "nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni". Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrari o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (...omissis ...)"; Art. 10 della Legge 143/49: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

⁷ Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

L'Affidatario _____


Per il Committente _____

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".



3 modalità di apprendimento un unico obiettivo: **la tua Formazione Professionale**



Lezioni in Aula

Corsi di specializzazione e aggiornamento professionale tenuti in aula dai nostri docenti certificati.

Audio e Video Conferenze

Una formazione a distanza attraverso corsi in audio e video conferenza, da frequentare online da qualsiasi dispositivo.



Piattaforma E-learning

Più di 60 corsi specifici per la tua professione, disponibili online su smartphone, tablet e computer, 24 ore su 24.

Completa la tua formazione obbligatoria online.

Scopri la nostra piattaforma **E-LEARNING** specifica per la tua professione.




Flessibilità

Segui i corsi riservati agli ingegneri, interrompi oppure ripassa le lezioni tutte le volte che vuoi, monitora i tuoi progressi in totale autonomia, fino all'accREDITAMENTO automatico dei CFP.




Multidevice

Accedi alla piattaforma online comodamente dal tuo tablet, smartphone o computer. In ufficio, da casa, in viaggio: i nostri corsi sono disponibili ovunque, in qualsiasi momento.



Funzionalità

Un portale dal design semplice per una navigazione facile, intuitiva, pensata appositamente per essere di supporto alla tua formazione professionale.



Formazione Completa

Nuovi corsi disponibili ogni mese con dispense, video e materiali didattici scaricabili online, per un aggiornamento realmente continuo e costante.

I tuoi partner
per la formazione
professionale.



**Didattica, supporto e consulenza:
tutti i vantaggi di **Beta Formazione**.**

Formazione Professionale su misura

Più di 60 corsi disponibili in modalità e-learning,
continuamente aggiornati ed in linea con le tue necessità professionali specifiche.

Accreditamento Automatico CFP

Il nostro sistema permette il riconoscimento dei crediti presso il tuo Ordine
Professionale di riferimento entro 30 giorni dalla partecipazione ai corsi.

Assistenza Completa

Il nostro team di consulenti è sempre disponibile dalle 8 alle 20, dal lunedì al
sabato: 12 ore dedicate a te per un'assistenza tecnica, organizzativa didattica,
commerciale e amministrativa.

Chiamaci ora: 0545 916279